

**REGOLAMENTO (CE) N. 2535/2001 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2001**

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1374/98 della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1129/98 ⁽⁴⁾ è stato modificato più volte e in maniera sostanziale. In occasione delle nuove modifiche da adottare appare opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalità, procedere alla rifusione del suddetto regolamento incorporandovi anche i seguenti regolamenti: regolamento (CEE) n. 2967/79 della Commissione, del 18 settembre 1979, che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/95 ⁽⁶⁾. Regolamento (CE) n. 2508/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dei regimi previsti dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria, la Romania e della Slovenia e del regime previsto dagli accordi sul libero scambio tra la Comunità e i Paesi baltici ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2856/2000 ⁽⁸⁾, e regolamento (CE) n. 2414/98 della Commissione, del 9 novembre 1998, che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile ai prodotti del settore lattiero-caseario originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1150/90 ⁽⁹⁾.

(2) In applicazione degli articoli 26 e 29 del regolamento (CE) n. 1255/1999, i titoli d'importazione devono essere

rilasciati ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e, fatte salve le pertinenti disposizioni, evitando qualsiasi discriminazione tra gli importatori.

(3) Per tener conto di talune peculiarità delle importazioni dei prodotti lattiero-caseari è opportuno prevedere disposizioni complementari ed eventualmente derogatorie alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽¹¹⁾.

(4) È necessario prevedere disposizioni specifiche per l'importazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari a dazio doganale ridotto nell'ambito delle concessioni tariffarie previste nei seguenti testi:

a) il calendario delle concessioni CXL stabilito in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e ai negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV.6 del GATT dopo l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea (in appresso «il calendario delle concessioni CXL»);

b) l'accordo tariffario con la Svizzera relativo a taluni formaggi di cui alla voce ex 0404 della tariffa doganale comune, concluso a nome della Comunità con la decisione 69/352/CEE del Consiglio ⁽¹²⁾, modificata da ultimo dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Confederazione elvetica, dall'altro, in merito a taluni prodotti agricoli, approvato con la decisione 95/582/CE ⁽¹³⁾, (in appresso «l'accordo con la Svizzera»);

c) l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a taluni prodotti agricoli, approvato con la decisione 95/582/CE del Consiglio (in appresso «l'accordo con la Norvegia»);

d) la decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli ⁽¹⁴⁾;

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 88 del 28.3.2001, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 336 del 29.12.1979, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 151 dell'1.7.1995, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU L 345 del 16.12.1997, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 49.

⁽⁹⁾ GU L 299 del 10.11.1998, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

⁽¹²⁾ GU L 257 del 13.10.1969, pag. 3.

⁽¹³⁾ GU L 327 del 30.12.1995, pag. 17.

⁽¹⁴⁾ GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

- e) il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 ⁽¹⁾;
- f) l'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro, applicato in via provvisoria in virtù dell'accordo in forma di scambio di lettere concluso tra la Comunità europea e il Sudafrica, approvato con la decisione 1999/753/CE del Consiglio ⁽²⁾ (in appresso «l'accordo con il Sudafrica»);
- g) i regolamenti (CE) n. 1349/2000 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2677/2000 ⁽⁴⁾, (CE) n. 1727/2000 ⁽⁵⁾, (CE) n. 2290/2000 ⁽⁶⁾, (CE) n. 2341/2000 ⁽⁷⁾, (CE) n. 2433/2000 ⁽⁸⁾, (CE) n. 2434/2000 ⁽⁹⁾, (CE) n. 2435/2000 ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 2475/2000 ⁽¹¹⁾, (CE) n. 2766/2000 ⁽¹²⁾ e (CE) n. 2851/2000 ⁽¹³⁾ del Consiglio, relativi a talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e che prevedono l'adattamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei con l'Estonia, l'Ungheria, la Bulgaria, la Lettonia, la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Romania, la Slovenia, la Lituania e la Polonia, rispettivamente;
- h) l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato il 19 dicembre 1972, concluso a nome della Comunità con il regolamento (CEE) n. 1246/73 del Consiglio ⁽¹⁴⁾, in particolare il protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, firmato il 19 dicembre 1987, concluso con la decisione 87/607/CEE del Consiglio ⁽¹⁵⁾, (in appresso «l'accordo con Cipro»).
- (5) Il calendario delle concessioni CXL prevede alcuni contingenti tariffari nell'ambito dei regimi detti «di accesso corrente» e «di accesso minimo». È necessario aprire tali contingenti e stabilirne il metodo di gestione.
- (6) Per garantire una gestione corretta ed equa dei contingenti tariffari non suddivisi per paese di origine figuranti nel calendario CXL, nonché dei contingenti tariffari a dazio ridotto previsti per le importazioni in provenienza dai paesi dell'Europa centrale e dell'Europa orientale, dai paesi ACP, dalla Turchia e dal Sudafrica è opportuno, da un lato, accompagnare la domanda di titolo di importazione con la costituzione di una cauzione più elevata di quella prevista per le normali importazioni e, d'altro lato, definire talune condizioni relative alla presentazione delle domande di titolo. È altresì necessario disporre lo scaglionamento dei contingenti nel corso dell'anno e definire la procedura di assegnazione dei titoli e la validità degli stessi.
- (7) Per garantire la serietà delle domande di titolo d'importazione, prevenire le operazioni speculative e garantire l'utilizzazione ottimale dei contingenti aperti è opportuno limitare il quantitativo di ogni domanda al 10 % del quantitativo contingenziale, sopprimere inoltre la possibilità di rinunciare al titolo qualora il coefficiente di assegnazione sia inferiore a 0,8, riservare l'accesso ai contingenti esclusivamente agli operatori che hanno già importato o esportato i prodotti oggetto dei contingenti, definire criteri di ammissibilità per le domande di titolo esigendo la presentazione di documenti che comprovino la qualità di operatore commerciale di ogni richiedente e la regolarità nel tempo dell'attività svolta, nonché limitare il numero di domande per operatore ad una sola domanda di titolo per contingente. Per agevolare le amministrazioni nazionali nella procedura di selezione dei richiedenti ammissibili, è necessario prevedere una procedura di riconoscimento dei richiedenti ammissibili e la compilazione di un elenco dei richiedenti riconosciuti, valido per un anno. Per garantire l'efficacia delle disposizioni in materia di numero di domande, è opportuno prevedere una sanzione in caso di mancata osservanza di tale limitazione.
- (8) I prodotti oggetto di transazioni realizzate nell'ambito del regime del perfezionamento attivo o passivo non formano oggetto di importazioni, seguite dall'immissione in libera pratica, né di esportazioni e pertanto non vengono prese in considerazione ai fini dell'ammissibilità dei richiedenti al regime di cui al regolamento (CE) n. 1374/98. Per ragioni di chiarezza è opportuno precisare che tali transazioni non possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo del quantitativo di riferimento previsto dal presente regolamento.
- (9) Ai fini della gestione dei contingenti tariffari suddivisi per paese di origine, fissati nel calendario CXL e per i contingenti previsti nel quadro dell'accordo con la Norvegia, in particolare per quanto riguarda il controllo della conformità dei prodotti importati con la designazione delle merci ad essi relativa e il rispetto del contingente tariffario, occorre fare ricorso al regime dei certificati di importazione rilasciati nella forma prevista per i certificati «IMA 1» (inward monitoring arrangements), sotto la responsabilità del paese esportatore. Tale regime,

⁽¹⁾ GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

⁽¹⁰⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

⁽¹¹⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

⁽¹²⁾ GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

⁽¹³⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

⁽¹⁴⁾ GU L 133 del 21.5.1973, pag. 1.

⁽¹⁵⁾ GU L 393 del 31.12.1987, pag. 1.

in virtù del quale il paese esportatore fornisce l'assicurazione che i prodotti esportati sono conformi alla loro descrizione, semplifica considerevolmente la procedura di importazione. Esso è altresì utilizzato dai paesi terzi per controllare il rispetto dei contingenti tariffari.

- (10) Per garantire la tutela degli interessi finanziari della Comunità è tuttavia opportuno sottoporre il regime dei certificati IMA 1 alla verifica delle dichiarazioni su scala comunitaria, in base a sondaggi a campione delle partite e avvalendosi di metodi statistici e di prova internazionalmente riconosciuti.
- (11) È necessario indicare ulteriori precisazioni ai fini dell'applicazione del sistema di certificazione IMA 1, segnatamente per quanto riguarda la compilazione, il rilascio, la revoca, la modifica e la sostituzione dei certificati da parte dell'organismo emittente, nonché il periodo di validità e le condizioni d'utilizzo dei certificati unitamente ad un corrispondente titolo d'importazione. Occorre altresì prevedere disposizioni per il periodo finale dell'anno per tener conto della normale durata del trasporto, ai fini dell'immissione in libera pratica del prodotto scortato da un certificato IMA 1 e destinato ad essere importato nel corso dell'anno successivo. Per garantire il rispetto dei contingenti è opportuno istituire il controllo delle dichiarazioni di importazione e una verifica di fine anno.
- (12) Il burro neozelandese importato nel quadro del contingente detto «di accesso corrente» deve essere identificato per evitare l'erogazione della restituzione all'esportazione a tasso pieno e il versamento di taluni aiuti. A tal fine è opportuno stabilire alcune definizioni e precisare le modalità di compilazione del certificato IMA 1, le modalità di controllo del peso e del tenore di materie grasse e la procedura da seguire in caso di controversia sulla composizione del burro.
- (13) In deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 occorre altresì l'importazione di burro neozelandese nel quadro del contingente detto «di accesso corrente», subordinare a condizioni supplementari che colleghino in particolare la quantità coperta da un certificato IMA 1 alla quantità coperta dal corrispondente titolo di importazione ed esigere che questi due documenti siano utilizzati soltanto una volta con una stessa dichiarazione di immissione in libera pratica.
- (14) Il cheddar canadese è attualmente l'unico prodotto soggetto al sistema di certificazione IMA 1, per il quale debba essere rispettato un valore minimo franco frontiera. A questo scopo è opportuno specificare sul certificato IMA 1 l'acquirente e lo Stato membro di destinazione.
- (15) In seguito alla gestione inadeguata dei certificati IMA 1 da parte degli organismi emittenti in Norvegia, che ha comportato il superamento dei contingenti, la Norvegia ha chiesto di sostituire i due organismi indicati nell'alle-

gato VII del regolamento (CE) n. 1374/98 con un unico organismo che fa capo direttamente al ministero dell'Agricoltura. È quindi necessario procedere alle modifiche necessarie per soddisfare tale richiesta.

- (16) Gli operatori che intendono importare taluni formaggi originari della Svizzera devono impegnarsi a rispettare un valore franco frontiera minimo per poter beneficiare del trattamento preferenziale per questi formaggi. In passato tale impegno era indicato nella casella 17 del certificato IMA 1 obbligatorio, ma oggi questa disposizione non è più valida. Per ragioni di chiarezza è quindi necessario precisare in un altro modo la nozione di valore franco frontiera e le condizioni per garantirne il rispetto.
- (17) Nel quadro delle disposizioni specifiche relative alle importazioni preferenziali non soggette a contingenti, previste dal regolamento (CE) n. 1706/98, nell'allegato I del protocollo n. 1 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, nell'allegato IV dell'accordo con il Sudafrica e nel quadro dell'accordo con la Svizzera, è opportuno precisare che l'applicazione dell'aliquota del dazio doganale ridotto è subordinata alla presentazione della prova dell'origine prevista nei protocolli dei relativi accordi.
- (18) Per migliorare la protezione delle risorse proprie e alla luce dell'esperienza si ravvisa la necessità di adottare disposizioni particolareggiate relative ai controlli all'importazione. Occorre in particolare precisare la procedura da seguire in certi casi quando la partita coperta da una dichiarazione di immissione in libera pratica non è conforme alla dichiarazione, in modo da assicurare un'adeguata sorveglianza dei quantitativi effettivamente messi in libera pratica rispetto ai contingenti.
- (19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, salvo disposizione contraria, alle importazioni nella Comunità dei prodotti figuranti nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999 (in appresso «prodotti lattiero-caseari»), comprese le importazioni non soggette a restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente e in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente nel quadro di misure commerciali eccezionali accordate dalla Comunità a taluni paesi e territori.

Articolo 2

Fatto salvo il titolo II del regolamento (CE) n. 1291/2000, ogni importazione di prodotti lattiero-caseari è subordinata al rilascio di un titolo di importazione.

Articolo 3

1. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 10 EUR per 100 kg netti di prodotto.

2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 16, il codice della nomenclatura combinata (in appresso «codice NC»), composto da otto cifre, eventualmente preceduto dalla dicitura «ex». Il titolo è valido unicamente per il prodotto così designato.

3. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino al termine del terzo mese successivo.

4. Il titolo è rilasciato non oltre il giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda.

Articolo 4

1. Il codice NC 0406 90 01, che classifica i formaggi destinati alla trasformazione, si applica unicamente alle importazioni.

2. I codici NC da 0406 90 02 a 0406 90 06, 0406 20 10 e 0406 90 19 si applicano unicamente alle importazioni di prodotti originari e in provenienza dalla Svizzera, in conformità dell'articolo 20.

TITOLO 2

REGOLE SPECIFICHE RELATIVE ALLE IMPORTAZIONI A DAZIO DOGANALE RIDOTTO

CAPO I

Importazioni nel quadro dei contingenti aperti dalla comunità in base esclusivamente al titolo di importazione

Sezione 1

Articolo 5

Il presente capo si applica alle importazioni di prodotti lattiero-caseari nel quadro dei contingenti seguenti:

a) contingenti non suddivisi per paese di origine e figuranti nel calendario delle concessioni CXL;

b) contingenti previsti dai regolamenti (CE) n. 1349/2000, (CE) n. 1727/2000, (CE) n. 2290/2000, (CE) n. 2341/2000, (CE) n. 2433/2000, (CE) n. 2434/2000, (CE) n. 2435/2000, (CE) n. 2475/2000, (CE) n. 2766/2000, (CE) n. 2851/2000;

c) contingenti previsti dal regolamento (CE) n. 1706/98;

d) contingenti previsti al protocollo n. 1 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia, allegato 1;

e) contingenti previsti nell'allegato IV dell'accordo con il Sudafrica.

Articolo 6

Nell'allegato I figurano i contingenti tariffari, i dazi applicabili, i quantitativi annui massimi da importare, i periodi di importazione di 12 mesi (in appresso «l'anno di importazione») e la loro ripartizione in parti uguali in due semestri.

I quantitativi di cui all'allegato I, parti B e D, sono ripartiti per ogni anno di importazione in parti uguali in due semestri, che iniziano rispettivamente il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno.

Sezione 2

Articolo 7

Il richiedente di un titolo di importazione deve essere stato preventivamente riconosciuto dall'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito.

Detta autorità attribuisce un numero di riconoscimento ad ogni operatore che riconosce.

Articolo 8

1. Il riconoscimento è concesso agli operatori che lo richiedano entro il 1° aprile presentando all'autorità competente una domanda corredata dei seguenti dati:

a) la prova di avere realizzato, nel corso dell'anno civile precedente, importazioni nella Comunità e/o esportazioni dalla Comunità di prodotti lattiero-caseari figuranti nel capitolo 4 della nomenclatura combinata, per un quantitativo minimo di 25 tonnellate nell'ambito di almeno quattro operazioni all'anno;

b) i documenti e le informazioni che comprovino in misura sufficiente l'identità e la qualità di operatore, in particolare:

i) la documentazione contabile o fiscale dell'azienda, rispondente alla vigente normativa nazionale; e

se previsti dalla normativa nazionale:

ii) il numero di partita IVA;

iii) il numero di iscrizione nel registro delle imprese.

2. Ai fini delle prove previste al paragrafo 1, lettera a):
- si tiene conto soltanto delle dichiarazioni doganali che rechino nella casella 8 della dichiarazione di importazione e nella casella 2 della dichiarazione di esportazione il nome, cognome e indirizzo dell'operatore richiedente;
 - non sono considerate importazioni o esportazioni eventuali transazioni realizzate nell'ambito del perfezionamento attivo o passivo.

Articolo 9

Anteriormente al 15 giugno, l'autorità competente informa i richiedenti dell'esito riservato alla loro domanda di riconoscimento ed eventualmente il numero di riconoscimento loro attribuito. Il riconoscimento è valido per un anno.

Articolo 10

Anteriormente al 20 giugno di ogni anno, le autorità competenti degli Stati membri comunicano l'elenco degli operatori riconosciuti alla Commissione, la quale lo trasmette alle autorità competenti degli altri Stati membri. Solo gli operatori figuranti nell'elenco sono autorizzati a presentare domande di titolo nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo, a norma degli articoli 11-14.

Sezione 3

Articolo 11

Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nello Stato membro che ha rilasciato il riconoscimento. Esse recano il numero di riconoscimento dell'operatore.

Articolo 12

Ogni operatore può presentare una sola domanda di titolo per lo stesso contingente figurante nella tariffa integrata delle Comunità europee (TARIC) (in appresso «numero del contingente»).

Le domande di titolo sono valide solo a condizione che il richiedente alleggi una dichiarazione scritta con la quale attesta di non aver presentato e si impegna a non presentare, nel periodo in corso, altre domande per lo stesso contingente nel quadro del regime di importazione di cui al presente capo.

Qualora lo stesso operatore presenti più domande relative allo stesso contingente, per un semestre di importazione non può essere accettata nessuna delle domande da lui presentate per i contingenti di cui al titolo 2, capo I.

Articolo 13

1. La domanda di titolo può recare l'indicazione di uno o più dei codici NC di cui all'allegato I per lo stesso contingente e precisa la quantità richiesta per ciascun codice.

Tuttavia, viene rilasciato un titolo distinto per ogni codice.

2. La domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo stabilito per il contingente per il semestre di cui all'articolo 6.

Tuttavia, per i contingenti di cui all'articolo 5, lettere c), d) ed e), la domanda di titolo riguarda non meno di 10 tonnellate e al massimo il quantitativo fissato per ogni periodo a norma dell'articolo 6.

Articolo 14

1. Le domande di titolo possono essere presentate soltanto nei primi dieci giorni di ogni semestre.

2. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 35 EUR per 100 kg netti di prodotto.

Sezione 4

Articolo 15

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti considerati. Tale comunicazione contiene l'elenco dei richiedenti, i rispettivi numeri di riconoscimento e i quantitativi richiesti per codice NC, suddivisi, nel caso dell'allegato I, parte A, per paese di origine.

2. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, vengono eseguite a mezzo telecomunicazione scritta o messaggio elettronico il giorno lavorativo fissato, compilando il modulo di cui all'allegato VI, in assenza di domande, oppure i moduli di cui agli allegati VI e VII, in presenza di domande.

3. Le comunicazioni sono trasmesse su moduli distinti per ciascuno dei contingenti enumerati all'allegato I e distinte per paese di origine per i contingenti di cui all'allegato I, parte B, punti 2 e 3.

Articolo 16

1. La Commissione decide entro il più breve termine in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e ne informa gli Stati membri.

Entro il termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della decisione di cui al primo comma, gli Stati membri rilasciano il titolo ai richiedenti di cui avevano comunicato le domande conformemente all'articolo 15.

2. Qualora i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli siano superiori a quelli disponibili, la Commissione applica ai quantitativi richiesti un coefficiente di assegnazione.

Qualora la quantità globale oggetto delle domande sia inferiore alla quantità disponibile, la Commissione stabilisce la quantità residua che si aggiunge alla quantità disponibile del periodo successivo dello stesso anno di importazione.

3. La validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

La validità dei titoli non può tuttavia oltrepassare la fine dell'anno d'importazione per il quale il titolo è rilasciato.

4. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente capo sono trasferibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche riconosciute a norma delle disposizioni di cui alla sezione 2. Se trasferisce il titolo, il cedente comunica il numero di riconoscimento del cessionario all'organismo emittente.

Articolo 17

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato a norma del presente capo non può essere superiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra 0.

Articolo 18

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;
- b) nella casella 15:
 - i) per le importazioni originarie della Turchia: la descrizione dettagliata del prodotto figurante nell'allegato I, parte D;
 - ii) per le altre importazioni: la descrizione dettagliata del prodotto, in particolare la materia prima utilizzata e il tenore in peso (%) delle materie grasse. Per i prodotti del codice NC 0406 occorre indicare altresì il tenore delle materie grasse in peso (%) della sostanza secca e il tenore in peso (%) di acqua nella materia non grassa;
- c) nella casella 16, il codice NC corrispondente al relativo contingente, ove del caso preceduto da «ex»;
- d) nella casella 20, il numero del contingente ed una delle seguenti diciture:
 - Reglamento (CE) n° 2535/2001, artículo 5,
 - Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,
 - Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

- Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,
- Règlement (CE) n° 2535/2001, article 5,
- Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,
- Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,
- Regulamento (CE) n° 2535/2001 artigo 5.º,
- Asetus (EY) N:o 2535/2001 artikla 5,
- Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.

2. Il titolo obbliga ad importare nel paese indicato nella casella 8, eccettuate le importazioni realizzate nel quadro dei contingenti di cui all'allegato I, parte A.

3. Il titolo reca, nella casella 24, secondo gli allegati, l'aliquota del dazio applicabile o l'aliquota del dazio espressa in percentuale del dazio di base o il tasso di riduzione del dazio, espresso in percentuale.

Articolo 19

1. L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e, per le importazioni sotto elencate, dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione dei seguenti protocolli:

- a) protocollo n. 4 degli accordi europei conclusi tra la Comunità e l'Ungheria ⁽¹⁾, la Polonia ⁽²⁾, la Repubblica ceca ⁽³⁾, la Repubblica slovacca ⁽⁴⁾, la Romania ⁽⁵⁾, la Bulgaria ⁽⁶⁾ e la Slovenia ⁽⁷⁾;
- b) protocollo n. 3 degli accordi europei tra la Comunità e la Lettonia ⁽⁸⁾, l'Estonia ⁽⁹⁾ e la Lituania ⁽¹⁰⁾;
- c) protocollo n. 1 all'allegato IV dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, applicabile in virtù della decisione 1/2000 del Consiglio dei Ministri ACP-CE ⁽¹¹⁾ (in appresso «l'accordo di partenariato ACP-CE»);
- d) protocollo n. 3 della decisione 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia;
- e) protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica.

2. L'immissione in libera pratica dei prodotti importati a norma degli accordi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), è subordinata alla presentazione di un certificato EUR 1 oppure ad una dichiarazione redatta dall'esportatore a norma delle disposizioni di cui ai suddetti protocolli.

⁽¹⁾ GU L 347 del 31.12.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 348 del 31.12.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 360 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 359 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 357 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 358 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 51 del 26.2.1999, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 26 del 2.2.1998, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

⁽¹⁰⁾ GU L 51 del 20.2.1998, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

CAPO II

Articolo 22

Importazioni fuori contingente esclusivamente in base al titolo di importazione

Articolo 20

1. Il presente capo si applica alle importazioni preferenziali non soggette a contingenti e previste nei seguenti accordi e atti:

- a) regolamento (CE) n. 1706/98;
- b) protocollo n. 1 della decisione 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia, allegato I;
- c) accordo con il Sudafrica, allegato IV;
- d) accordo con la Svizzera.

2. I prodotti lattiero-caseari e le aliquote dei dazi applicabili sono indicati all'allegato II.

Articolo 21

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;
- b) nella casella 15:
 - i) per le importazioni originarie della Turchia e della Svizzera: la descrizione dettagliata del prodotto figurante nell'allegato II, parte B e rispettivamente parte D;
 - ii) per le altre importazioni: la descrizione dettagliata del prodotto, in particolare la materia prima utilizzata e il tenore in peso (%) delle materie grasse. Per i prodotti del codice NC 0406 occorre indicare altresì il tenore delle materie grasse in peso (%) della sostanza secca e il tenore in peso (%) di acqua nella materia non grassa;
- c) nella casella 16, il codice NC corrispondente a quello indicato nel relativo allegato, ove del caso preceduto da «ex»;
- d) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
 - Reglamento (CE) n° 2535/2001 artículo 20,
 - Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,
 - Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, artikel 20,
 - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,
 - Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,
 - Règlement (CE) n° 2535/2001, article 20,
 - Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,
 - Förordning (EG) nr. 2535/2001, artikel 20,
 - Regulamento (CE) n° 2535/2001, artigo 20,
 - Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,
 - Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.

2. Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato nella casella 8.

3. Il titolo reca, nella casella 24, l'aliquota del dazio applicabile o l'aliquota del dazio espressa in percentuale del dazio di base o il tasso di riduzione del dazio, espresso in percentuale.

L'applicazione dell'aliquota del dazio ridotto è subordinata alla presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, accompagnata dal titolo di importazione e dalla prova dell'origine rilasciata in applicazione delle disposizioni rispettive dei seguenti protocolli:

- a) protocollo n. 1 all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE;
- b) protocollo n. 3 della decisione 1/98 del Consiglio di associazione CE/Turchia;
- c) protocollo n. 1 dell'accordo con il Sudafrica;
- d) protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972 ⁽¹⁾, modificato dalla decisione n. 1/2001 del Comitato Misto CE-Svizzera del 24 gennaio 2001 ⁽²⁾.

Articolo 23

Per quanto riguarda i prodotti originari della Svizzera, elencati nell'allegato II, parte D a fronte dei numeri d'ordine 3-10, il titolo d'importazione è rilasciato soltanto se la domanda è accompagnata da una dichiarazione scritta del richiedente che attesta il rispetto del valore minimo franco frontiera indicato nello stesso allegato II, parte D.

Il richiedente fornisce, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni e i documenti giustificativi supplementari che esse ritengono necessari per dimostrare il rispetto del valore minimo franco frontiera e si impegna ad autorizzare eventuali controlli contabili prescritti da dette autorità. Egli non accetta sconti, rimborsi, o riduzioni di qualsiasi tipo tali da determinare, per il prodotto considerato, un valore inferiore al valore minimo d'importazione per esso stabilito.

In caso di mancata osservanza del valore minimo franco frontiera, oltre al dazio d'importazione fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽³⁾, è applicata una penale pari al 25 % del dazio.

CAPO III

Importazioni in base ad un titolo di importazione coperto da un certificato ima 1 («inward monitoring arrangement»)

Sezione 1

Articolo 24

1. La presente sezione si applica alle importazioni realizzate nel quadro:

- a) dei contingenti tariffari suddivisi per paese di origine e figuranti nel calendario delle concessioni CXL;

⁽¹⁾ GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189.

⁽²⁾ GU L 51 del 21.2.2001, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

b) dei contingenti previsti dall'accordo con la Norvegia;

Articolo 27

c) dell'accordo con Cipro.

2. I dazi applicabili e, per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), i quantitativi annui massimi da importare e l'anno di importazione figurano nell'allegato III.

In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Articolo 25

1. Per i prodotti elencati all'allegato III viene rilasciato un titolo d'importazione all'aliquota del dazio ivi indicata, unicamente su presentazione del corrispondente certificato IMA 1 per il quantitativo totale netto che vi figura.

Il certificato IMA 1 deve soddisfare le condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, per il burro del contingente 09.4589 di cui all'allegato III, parte A (in appresso «burro neozelandese»), oppure dagli articoli 29-33 per gli altri prodotti. Il titolo di importazione reca il numero e la data di rilascio del corrispondente certificato IMA 1.

2. Eccetto nel caso del burro neozelandese e delle importazioni a dazio doganale ridotto dei prodotti di cui all'allegato III, parte C, il titolo d'importazione può essere rilasciato solo previa verifica, da parte dell'autorità competente, dell'osservanza dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera e).

L'organismo che rilascia il titolo invia mediante telefax alla Commissione una copia del certificato IMA 1 che accompagna ciascuna domanda di titolo d'importazione entro le ore 18.00 del giorno della sua presentazione (ora di Bruxelles).

Il titolo d'importazione è rilasciato dal competente organismo il quarto giorno lavorativo successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato nel frattempo misure specifiche.

L'autorità preposta al rilascio del titolo d'importazione conserva una copia di ogni certificato IMA 1 presentato.

Articolo 26

1. Il periodo di validità dei certificati IMA 1 è compreso tra la data d'emissione e la fine dell'ottavo mese successivo e non può in nessun caso superare il periodo di validità del corrispondente titolo d'importazione, né protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno d'importazione per il quale è rilasciato.

2. Dal 1° novembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati IMA 1 validi a decorrere dal 1° gennaio successivo per i quantitativi che rientrano nel contingente relativo a tale anno di importazione. Tuttavia, le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo dell'anno d'importazione.

3. L'allegato VIII precisa le circostanze nell'ambito delle quali un certificato IMA 1 può essere revocato, modificato, sostituito o corretto.

Articolo 28

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nelle caselle 7 e 8, rispettivamente il paese di provenienza e quello d'origine;
- b) nella casella 15, la designazione dei prodotti secondo la specifica di cui all'allegato III;
- c) nella casella 16, il codice NC secondo la specifica di cui all'allegato III, ove del caso preceduto da «ex»;
- d) nella casella 20, per quanto di ragione, il numero del contingente, il numero del certificato IMA 1 e la data di rilascio, utilizzando una delle seguenti diciture:
 - Válido si va acompañado del certificado IMA 1 nº ... expedido el ...
 - Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. ..., udstedt den ...
 - Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. ..., ausgestellt am ...
 - Έγκυρο μόνο εφόσον συνοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. ... που εξέδωθη στις ...
 - Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No ... issued on ...
 - Valable si accompagné du certificat IMA nº ..., délivré le ...
 - Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. ..., rilasciato il ...
 - Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. ... dat is afgegeven op ...
 - Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número ... emitido ...
 - Voimassa vain ... myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o.. kanssa
 - Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr ... utfärdat den ...

2. Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato nella casella 8.

3. Il titolo reca, nella casella 24, l'aliquota del dazio applicabile.

Articolo 29

1. Il certificato IMA 1 è compilato avvalendosi del modulo riportato nell'allegato IX, salvo che per il burro neozelandese, in ossequio alle disposizioni stabilite dal presente capo.

2. La casella 3 del certificato IMA 1, relativa all'acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non sono compilate, tranne che nel caso del formaggio cheddar, di cui al contingente n. 09.4513 dell'allegato III.

Articolo 30

1. Il formato del modulo di cui all'articolo 29 è di 210 × 297 mm. La carta pesa almeno 40 g/m² ed è di colore bianco.

2. Il modulo è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità. Inoltre può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

3. Il modulo è redatto in forma dattiloscritta o manoscritta. In quest'ultimo caso deve essere redatto in stampatello.

4. Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall'organismo emittente.

Articolo 31

1. Per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti di cui all'allegato III è redatto un certificato IMA 1.

2. Il certificato IMA 1 contiene, per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti, salvo il burro neozelandese, i dati che figurano nell'allegato IX.

Articolo 32

1. L'originale del certificato IMA 1 è presentato, unitamente al corrispondente titolo d'importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 1, il certificato è presentato durante il suo periodo di validità, salvo forza maggiore.

Tuttavia, qualora l'originale del certificato sia stato smarrito o sia divenuto inutilizzabile, all'autorità preposta al rilascio dei titoli e alla competente autorità doganale può essere presentata una copia del certificato, debitamente autenticata e opportunamente identificata dall'organismo emittente.

2. Un certificato IMA 1 è valido solo se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi emittenti figuranti all'allegato XII.

3. Il certificato IMA 1 si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di rilascio e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone a ciò autorizzate.

Articolo 33

1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco di cui all'allegato XII soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:

- a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;
- b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
- c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile e necessaria per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati;
- d) si impegna, per i prodotti elencati nell'allegato III, parte A, a rilasciare il certificato IMA 1 per il quantitativo totale coperto prima che il prodotto oggetto del certificato lasci il territorio del paese emittente;
- e) si impegna ad inviare per telefax alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato per il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio e comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a comunicare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati;
- f) si impegna, per i prodotti del codice NC 0406, a comunicare alla Commissione, entro il 15 gennaio, le seguenti informazioni per ciascun contingente:
 - i) il numero di certificati IMA 1 rilasciati per l'anno contingenziale precedente, con i rispettivi numeri d'identificazione e quantitativi, unitamente al numero totale di certificati emessi e al quantitativo totale da essi coperto per l'anno contingenziale considerato;
 - ii) ogni eventuale revoca, correzione o modifica di tali certificati IMA 1 o le copie dei certificati IMA 1 eventualmente rilasciate, conformemente all'allegato VIII, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 32, paragrafo 1, nonché le informazioni particolareggiate pertinenti.

2. L'allegato XII è modificato qualora venga meno la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora un organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti.

Sezione 2

Articolo 34

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al burro neozelandese, salvo diversa disposizione contenuta nella sezione 1.

2. L'espressione «di almeno sei settimane» figurante nella descrizione del contingente di burro neozelandese, significa che il burro ha almeno sei settimane alla data di presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica alle autorità doganali.

Articolo 35

1. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 5 EUR per 100 kg netti di prodotto.

2. Le domande di titolo d'importazione possono essere presentate esclusivamente nel Regno Unito.

Il Regno Unito controlla tutti i certificati IMA 1 rilasciati, revocati, modificati, corretti o per i quali sono state rilasciate copie. Esso verifica che il quantitativo totale per il quale sono stati emessi titoli d'importazione non superi il contingente per l'anno d'importazione considerato.

3. Un titolo d'importazione, vidimato conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000, è utilizzato per un'unica dichiarazione doganale di immissione in libera pratica e per una sola partita. Se il quantitativo immesso in libera pratica è inferiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione, la cauzione relativa alla parte non immessa in libera pratica è incamerata e il titolo non può essere utilizzato per importare ulteriori quantitativi.

Articolo 36

Se la composizione del burro neozelandese non rispetta i requisiti in materia di composizione, l'intera partita è esclusa dal trattamento preferenziale.

Qualora sia stata accettata una dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità doganali, constatata la mancata conformità ai requisiti relativi alla composizione, prelevano il dazio all'importazione stabilito all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, imputano il quantitativo indicato nella casella 29 del titolo d'importazione e trasmettono il titolo stesso all'autorità emittente, che lo modifica convertendolo in un titolo d'importazione a dazio pieno.

Articolo 37

In deroga all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1291/2000, l'autorità preposta al rilascio dei titoli iscrive nella casella 20 del titolo una delle seguenti diciture:

- Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden ... que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de .../100 kg; certificado ya anotado
- Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr ... til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på .../100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,
- Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr ... in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von .../100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,
- Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού ... σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού .../100 kg οφειλετο και πληρώθηκε? το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

- Converted from a reduced duty import licence for product under order No ... to a full duty import licence on which the rate of duty of .../100 kg was due and has been paid; licence already attributed,
- Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent ..., converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de .../100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,
- Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente ... ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di .../100 kg; titolo già imputato,
- Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer ... vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van .../100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,
- Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem ... num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de .../100 kg foi paga; certificado já imputado,
- Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistukseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon ... ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli .../100 kg; vähennysmerkinnät tehty,
- Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer ... till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats .../100 kg har betalats. Redan avskrivna licens.

L'organismo che emette il titolo aggiorna l'insieme dei dati contabili per tener conto di tale modifica. L'autorità doganale provvede a che la contabilità relativa agli scambi e alle risorse proprie sia opportunamente modificata.

Articolo 38

Oltre alle condizioni di cui all'articolo 33, lettere da a) a e), per poter figurare nell'allegato XII un organismo emittente deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) si impegna a comunicare alla Commissione la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo di fabbricazione descritto all'allegato IV, punto 1, lettera e), per il burro neozelandese fabbricato da ciascun produttore di cui all'allegato IV, punto 1, lettera a), conformemente al rispettivo disciplinare definito dall'acquirente;
- b) si impegna ad inviare per telefax all'autorità preposta al rilascio dei titoli nel Regno Unito una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato per il quantitativo totale da esso coperto, il giorno del rilascio e comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a comunicare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati;

- c) si impegna a comunicare all'autorità preposta al rilascio dei titoli nel Regno Unito le informazioni sottoelencate, anteriormente al decimo giorno del mese successivo per ciascun mese del periodo da gennaio a ottobre e anteriormente al venerdì della settimana successiva per ciascuna settimana, o parte di essa, nei mesi di novembre e dicembre, distinguendo i certificati IMA 1 rilasciati per l'anno contingente in corso e quelli riguardanti l'anno successivo:
- i) il numero di certificati IMA 1 rilasciati, a seconda del caso, nel mese o nella settimana considerati, unitamente ai rispettivi numeri d'identificazione e ai quantitativi coperti da tali certificati, nonché il numero totale di certificati rilasciati e i relativi quantitativi per l'anno contingente di cui trattasi, e
 - ii) ogni eventuale revoca, correzione o modifica di tali certificati IMA 1 o le copie dei certificati IMA 1 eventualmente rilasciate, conformemente all'allegato VIII, paragrafi 1, 2, 4 e 5, e all'articolo 32, paragrafo 1, nonché le informazioni particolareggiate pertinenti.

Articolo 39

1. Ai fini del controllo dei quantitativi del burro neozelandese, si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel corso del periodo contingente considerato.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio successivo alla fine di ogni anno contingente, i quantitativi mensili definitivi e i quantitativi totali di burro per l'anno contingente considerato per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel quadro del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno contingente precedente. La comunicazione mensile è effettuata il decimo giorno del mese successivo al mese in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.
3. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Regno Unito comunica alla Commissione, relativamente all'anno contingente precedente, il quantitativo di burro per il quale è stata costituita una cauzione e il quantitativo di burro immesso in libera pratica per il quale la cauzione è stata svincolata. I dati che non dovessero essere disponibili entro il 28 febbraio saranno comunicati nel più breve tempo possibile.

Entro il 31 gennaio successivo al termine di ogni anno contingente, il Regno Unito comunica alla Commissione, sulla base dei dati di cui all'articolo 38, lettera c), un elenco dettagliato dei certificati IMA 1 rilasciati per l'anno contingente, precisando il numero d'identificazione e i relativi quantitativi, nonché il numero complessivo di certificati e il relativo quantitativo globale per l'anno considerato. L'elenco comprende tutte le informazioni concernenti eventuali revoche, correzioni o modifiche e copie dei certificati IMA 1 eventualmente rilasciate.

Articolo 40

1. Nell'allegato IV sono precisate le regole riguardanti la compilazione del certificato IMA 1, il controllo del peso e del

tenore di materie grasse del burro e le conseguenze di tale controllo.

Le deviazioni standard del tenore di materie grasse caratteristiche del processo, di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato IV, comunicate conformemente all'articolo 38, lettera a), sono approvate dalla Commissione e il relativo elenco è comunicato agli Stati membri unitamente alla data d'entrata in vigore ai fini del rilascio di certificati IMA 1.

Le deviazioni standard caratteristiche del processo hanno una validità minima di un anno, salvo qualora circostanze eccezionali, che l'autorità emittente neozelandese notifica alla Commissione, giustifichino una modifica, che deve essere approvata dalla Commissione.

Le deviazioni standard caratteristiche del processo modificate o aggiunte e approvate dalla Commissione sono comunicate agli Stati membri unitamente alla rispettiva data d'entrata in vigore ai fini del rilascio di certificati IMA 1.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre, i risultati dei controlli effettuati in conformità dell'allegato IV. A questo scopo essi utilizzano il formulario standard che figura nell'allegato V.

Articolo 41

1. In tutte le fasi della commercializzazione del burro neozelandese importato nella Comunità conformemente al presente capo, l'origine neozelandese del prodotto deve essere indicata sull'imballaggio e sulla fattura o sulle fatture corrispondenti.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora il burro neozelandese sia mescolato con burro comunitario e destinato al consumo diretto, presentato in confezioni di peso non superiore a 500 grammi, l'origine neozelandese del burro mescolato è indicata solo sulla fattura corrispondente.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, nella fattura occorre altresì indicare:

«burro importato in applicazione del capo III, sezione 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione: non può essere ammesso a beneficiare dell'aiuto per il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, né dell'aiuto per il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, né di restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, salvo se diversamente stabilito all'articolo 31, paragrafo 12 di tale regolamento o all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione.»

Articolo 42

Il certificato IMA 1 è compilato secondo il modulo riportato nell'allegato X, alle condizioni stabilite nella presente sezione e all'articolo 40, paragrafo 1.

CAPO IV

Disposizioni relative al controllo delle importazioni a dazio ridotto

Articolo 43

1. Gli uffici doganali comunitari in cui i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità procedono all'esame dei documenti presentati a sostegno di una dichiarazione di immissione in libera pratica con la quale viene chiesta l'applicazione di un dazio doganale ridotto.

Essi procedono inoltre a controlli fisici dei prodotti sulla base di detti documenti.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire un sistema che consenta di effettuare, senza preavviso, i controlli fisici di cui al paragrafo 1, secondo comma, in funzione di un'analisi dei rischi.

Tuttavia, fino alla fine del 2003 tale sistema garantisce che i controlli fisici vertano almeno sul 3 % delle dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate per Stato membro e per anno civile.

Nel determinare il tasso minimo di controlli fisici da effettuare, gli Stati membri possono decidere di non tener conto delle dichiarazioni d'importazione relative a quantitativi non superiori a 500 kg.

Articolo 44

1. Per quanto riguarda i metodi di riferimento da utilizzare per l'analisi dei prodotti di cui al presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione ⁽¹⁾, allo scopo di verificare che la loro composizione sia conforme a quella indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica.

2. Gli uffici doganali redigono un resoconto dettagliato per ogni controllo fisico effettuato. Tale resoconto reca la data di esecuzione dei controlli e viene conservato per almeno tre anni civili.

3. Qualora venga effettuato un controllo fisico, si iscrive una delle seguenti diciture nella casella 32 del titolo d'importazione o, se il titolo è emesso in formato elettronico, nella casella riservata alle comunicazioni:

- Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001,
- Fysisk kontrol [forordning (EF) nr.2535/2001,
- Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr 2535/2001,
- Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001,

⁽¹⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.

- Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001,
- Contrôle physique effectué [règlement (CE) n° 2535/2001,
- Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001,
- Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001,
- Controllo físico em conformidade com [Regulamento (CE) n° 2535/2001,
- Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001,
- Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001.

Entro 20 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del controllo fisico, l'autorità doganale valuta la prima analisi. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui viene definitivamente accertata la mancata conformità, i risultati e, se del caso, il titolo, sono inviati all'autorità competente per il rilascio.

Fatto salvo l'articolo 248 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione ⁽²⁾, la cauzione è svincolata qualora sia stato effettuato un controllo fisico della composizione del prodotto prima della presentazione del titolo d'importazione vidimato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1291/2000.

4. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui viene accertata la mancata conformità con la dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità doganali trasmettono alla Commissione i relativi dati per ciascun caso, specificando di che tipo di inadempienza si tratti e l'aliquota del dazio doganale applicata in seguito all'accertamento della mancata conformità.

Articolo 45

1. Ai fini del controllo dei quantitativi dei contingenti tariffari si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel corso del periodo contingente considerato.

2. Entro il 15 marzo successivo ad ogni anno contingente con scadenza 31 dicembre ed entro il 15 settembre successivo ad ogni anno contingente con scadenza 30 giugno, ogni Stato membro comunica alla Commissione, separatamente per contingente e per paese d'origine, tranne che per il burro neozelandese, il quantitativo totale definitivo relativo all'anno contingente per il quale sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46

Gli Stati membri adottano le misure necessarie al controllo del buon funzionamento del regime dei titoli e dei certificati previsto dal presente regolamento.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Articolo 47

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2002 non è richiesto il riconoscimento di cui all'articolo 7.

Nel corso di tale periodo le domande di titolo per i contingenti di cui al titolo 2, capo I, possono essere presentate esclusivamente nello Stato membro in cui il richiedente è stabilito e sono ammissibili solo a condizione che, contestualmente alla domanda di titolo, siano presentati anche i dati previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), con soddisfazione dello Stato membro interessato.

I titoli di importazione di cui al titolo 2, capo I, rilasciati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2002, possono essere trasferiti senza tener conto delle limitazioni imposte dall'articolo 16, paragrafo 4.

Per i periodi dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, l'anno di riferimento di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è il 2001, oppure il 2000 qualora l'operatore interessato comprovi di non aver potuto importare

o esportare nel 2001 i quantitativi di prodotti lattiero-caseari indicati per motivi eccezionali.

Articolo 48

I regolamenti (CEE) n. 2967/79, (CE) n. 2508/97, (CE) n. 1374/98 e (CE) n. 2414/98 sono abrogati.

Essi restano tuttavia applicabili ai titoli richiesti anteriormente al 1° gennaio 2002.

I riferimenti ai regolamenti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 49

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli di importazione richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

I. A

CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci (1) | Paese di origine | Contingente dal 1° luglio al 30 giugno (in t) | | Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto) |
|------------------------|--|---|---------------------|---|------------|---|
| | | | | annuo | semestrale | |
| 09.4590 | 0402 10 19 | Latte scremato in polvere | Tutti i paesi terzi | 68 000 | 34 000 | 47,50 |
| 09.4599 | 0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 (*) 0405 90 90 (*) | Burro e altre materie grasse provenienti dal latte | Tutti i paesi terzi | 10 000 | 5 000 | 94,80 |
| | | | | in equivalente burro | | |
| 09.4591 | ex 0406 10 20 ex 0406 10 80 | Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 % | Tutti i paesi terzi | 5 300 | 2 650 | 13,00 |
| 09.4592 | ex 0406 30 10 ex 0406 90 13 | Emmental fuso Emmental | Tutti i paesi terzi | 18 400 | 9 200 | 71,90 85,80 |
| 09.4593 | ex 0406 30 10 ex 0406 90 15 | Gruyère fuso Gruyère, Sbrinz | Tutti i paesi terzi | 5 200 | 2 600 | 71,90 85,80 |
| 09.4594 | 0406 90 01 | Formaggi destinati alla trasformazione (2) | Tutti i paesi terzi | 20 000 | 10 000 | 83,50 |
| 09.4595 | 0406 90 21 | Cheddar | Tutti i paesi terzi | 15 000 | 7 500 | 21,00 |
| 09.4596 | ex 0406 10 20 ex 0406 10 80 0406 20 90 0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90 0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90 0406 90 17 0406 90 18 0406 90 23 0406 90 25 0406 90 27 0406 90 29 | Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591 Altri formaggi grattugiati o in polvere Altri formaggi fusi Formaggi a pasta erborinata Bergkäse e Appenzell «Fromage fribourgeois», «Vacherin Mont d'Or» e «Tête de Moine» Edam Tilsit Butterkäse Kashkaval | Tutti i paesi terzi | 19 500 | 9 750 | 92,60 106,40 94,10 69,00 71,90 102,90 70,40 85,80 75,50 85,80 75,50 |

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Paese di origine | Contingente dal 1° luglio al 30 giugno (in t) | | Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto) |
|------------------------|---------------|--|------------------|---|------------|---|
| | | | | annuo | semestrale | |
| 09.4596 (segue) | 0406 90 31 | Feta, di pecora o di bufala | | | | 94,10 |
| | 0406 90 33 | Feta, altri | | | | |
| | 0406 90 35 | Kefalotyri | | | | |
| | 0406 90 37 | Finlandia | | | | |
| | 0406 90 39 | Jarlsberg | | | | |
| | 0406 90 50 | Formaggi di pecora o di bufala | | | | |
| | ex 0406 90 63 | Pecorino | | | | |
| | 0406 90 69 | Altri | | | | |
| | 0406 90 73 | Provolone | | | | |
| | ex 0406 90 75 | Caciocavallo | | | | |
| | ex 0406 90 76 | Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø | | | | |
| | 0406 90 78 | Gouda | | | | |
| | ex 0406 90 79 | Esrom, Italico Kernhem, Saint-Paulin | | | | |
| | ex 0406 90 81 | Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey | | | | |
| | 0406 90 82 | Camembert | | | | |
| | 0406 90 84 | Brie | | | | |
| | 0406 90 86 | Superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 % | | | | |
| | 0406 90 87 | Superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 % | | | | |
| | 0406 90 88 | Superiore al 62 % ed inferiore o uguale al 72 % | | | | |
| | 0406 90 93 | Superiore al 72 % | | | | |
| 0406 90 99 | Altri | | | | 92,60 | |
| | | | | | | 106,40 |

(*) 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro.

(1) Nonostante le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(2) Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

I. B

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI EUROPEI TRA LA COMUNITÀ E LE REPUBBLICHE DI UNGHERIA, POLONIA, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA SLOVACCA, BULGARIA, ROMANIA, SLOVENIA E I PAESI BALTICI

1. Prodotti originari della Polonia

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) | Quantitativi annui (in t) | |
|------------------------|--|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dall'1.7.2000 al 30.6.2001 | aumento annuo dall'1.7.2001 |
| 09.4813 | 0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99 | Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Latte intero in polvere | esenzione | 10 000 | 1 000 |
| 09.4814 | 0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90 | Burro e paste da spalmare lattiere ⁽²⁾ | esenzione | 6 000 | 600 |
| 09.4815 | 0406 | Formaggi e latticini ⁽²⁾ | esenzione | 9 000 | 900 |

2. Prodotti originari della Repubblica ceca

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) | Quantitativi annui (in t) | |
|------------------------|--|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dall'1.7.2000 al 30.6.2001 | aumento annuo dall'1.7.2001 |
| 09.4611 | 0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91 | Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Latte intero in polvere | 20 | 2 875 | 0 |
| 09.4612 | 0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90 | Burro | 20 | 1 250 | 0 |
| 09.4613 | 0406 | Formaggi e latticini ⁽²⁾ | esenzione | 5 100 | 765 |

3. Prodotti originari della Repubblica slovacca

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) | Quantitativi annui (in t) | |
|------------------------|--|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dall'1.7.2000 al 30.6.2001 | aumento annuo dall'1.7.2001 |
| 09.4611 | 0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91 | Latte scremato in polvere Latte intero in polvere Latte intero in polvere | 20 | 1 500 | 0 |
| 09.4612 | 0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 20 90 | Burro | 20 | 750 | 0 |
| 09.4613 | 0406 | Formaggi e latticini ⁽²⁾ | esenzione | 2 200 | 330 |

4. Prodotti originari dell'Ungheria

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) | Quantitativi annui (in t) | |
|------------------------|-----------|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dall'1.7.2000 al 30.6.2001 | aumento annuo dall'1.7.2001 |
| 09.4731 | 0402 10 | Latte e crema di latte, in polvere o in altre forme solide, aventi tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % | esenzione | 375 | 40 |
| 09.4733 | 0406 | Formaggi e latticini ⁽²⁾ | esenzione | 3 500 | 350 |

5. Prodotti originari della Romania

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) | Quantitativi annui (in t) | |
|------------------------|-----------|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dall'1.7.2000 al 30.6.2001 | aumento annuo dall'1.7.2001 |
| 09.4758 | 0406 | Formaggi e latticini ⁽²⁾ | esenzione | 2 000 | 200 |

6. Prodotti originari della Bulgaria

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) | Quantitativi annui (in t) | |
|------------------------|-----------|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dall'1.7.2000 al 30.6.2001 | aumento annuo dall'1.7.2001 |
| 09.4660 | 0406 | Formaggi e latticini ⁽²⁾ | esenzione | 5 500 | 300 |

7. Prodotti originari dell'Estonia

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) | Quantitativi annui (in t) | |
|------------------------|--|--|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dall'1.7.2000 al 30.6.2001 | aumento annuo dall'1.7.2001 |
| 09.4578 | 0401 30 | Crema di latte, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 % | esenzione | 500 | 150 |
| 09.4546 | 0402 10 19 0402 21 19 | Latte scremato in polvere Latte intero in polvere | esenzione | 10 000 | 3 000 |
| 09.4579 | 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 | logurt, non aromatizzati | esenzione | 300 | 90 |
| 09.4580 | 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 | Latte e crema fermentati o acidificati | esenzione | 700 | 210 |
| 09.4547 | 0405 10 11 0405 10 19 | Burro | esenzione | 3 000 | 900 |
| 09.4581 | ex 0406 | Formaggi, esclusi i latticini ⁽²⁾ | esenzione | 2 000 | 600 |
| 09.4582 | ex 0406 10 | Latticini ⁽²⁾ | esenzione | 700 | 210 |

8. Prodotti originari della Lettonia

| Numero del contingente | Codice NC | Descrizione delle merci ⁽¹⁾ | Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) | Quantitativi annui (in t) | |
|------------------------|--------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dall'1.7.2000 al 30.6.2001 | aumento annuo dall'1.7.2001 |
| 09.4549 | 0402 10 19 0402 21 19 | Latte scremato in polvere Latte intero in polvere | esenzione | 4 000 | 400 |
| 09.4550 | 0402 29 | Latte intero in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | 20 | 250 | 0 |
| 09.4551 | 0405 10 | Burro | esenzione | 1 875 | 190 |
| 09.4552 | 0406 | Formaggi e latticini ⁽²⁾ | esenzione | 3 000 | 300 |

9. Prodotti originari della Lituania

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) | Quantitativi annui (in t) | |
|------------------------|--------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dall'1.7.2000 al 30.6.2002 | aumento annuo dall'1.7.2002 |
| 09.4554 | 0402 10 19 0402 21 19 | Latte scremato in polvere Latte intero in polvere | esenzione | 5 500 | 500 |
| 09.4567 | 0402 99 11 | Latte e crema di latte, concentrati, con aggiunta di zuccheri | 20 | 300 | — |
| 09.4556 | 0405 10 11 0405 10 19 | Burro | esenzione | 1 925 | 175 |
| 09.4557 | 0406 | Formaggi e latticini ⁽²⁾ | esenzione | 6 600 | 600 |

10. Prodotti originari della Slovenia

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Aliquota del dazio applicabile (% del dazio NPF) | Quantitativi annui (in t) | |
|------------------------|--------------------|--|--|-----------------------------|---------------|
| | | | | dall'1.1.2001 al 31.12.2001 | dall'1.1.2002 |
| 09.4086 | 0402 10 0402 21 | Latte scremato in polvere Latte intero in polvere | 20 | 1 400 | 1 500 |
| 09.4087 | 0403 10 | logurt | 20 | 700 | 750 |
| 09.4088 | 0406 90 | Altri formaggi | 20 | 420 | 450 |

⁽¹⁾ Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Questa concessione si applica esclusivamente ai prodotti che non beneficiano di alcun aiuto all'esportazione.

I. C

CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1706/98

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Paese di origine | Contingente dal 1° gennaio al 31 dicembre (in t) | | Riduzione dei dazi doganali |
|------------------------|-----------|---|------------------|--|------------|-----------------------------|
| | | | | annuo | semestrale | |
| 09.4026 | 0402 | Latte intero in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti | ACP | 1 000 | 500 | 65 % |
| 09.4027 | 0406 | Formaggi e latticini | ACP | 1 000 | 500 | 65 % |

⁽¹⁾ Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

I. D

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEL PROTOCOLLO N. 1 DELLA DECISIONE N. 1/98 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CE-TURCHIA

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Paese di origine | Contingente annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre (in t) | Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto) |
|------------------------|---|---|------------------|--|---|
| 09.4101 | 0406 90 29 ex 0406 90 31 ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 | Formaggio kashkaval Formaggio ottenuto esclusivamente da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra Altri formaggi ottenuti esclusivamente da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi di peso inferiore a 10 kg | Turchia | 1 500 | 0 |

⁽¹⁾ Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

I. E

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DELL'ALLEGATO IV DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL SUDAFRICA

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Paese di origine | Anno di importazione | Contingente annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre (in t) | | Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto) |
|------------------------|------------|---|------------------|----------------------|--|------------|---|
| | | | | | annuo | semestrale | |
| 09.4151 | 0406 10 | | Sudafrica | 2000 | 5 000 | 2 500 | 0 |
| | 0406 20 90 | | | 2001 | 5 250 | 2 625 | |
| | 0406 30 | | | 2002 | 5 500 | 2 750 | |
| | 0406 40 90 | | | 2003 | 5 750 | 2 875 | |
| | 0406 90 01 | | | 2004 | 6 000 | 3 000 | |
| | 0406 90 21 | | | 2005 | 6 250 | 3 125 | |
| | 0406 90 50 | | | 2006 | 6 500 | 3 375 | |
| | 0406 20 69 | | | 2007 | 6 750 | 3 375 | |
| | 0406 90 78 | | | 2008 | 7 000 | 3 500 | |
| | 0406 90 86 | | | 2009 | 7 250 | 3 625 | |
| | 0406 90 87 | | | 2010 | illimitato | illimitato | |
| | 0406 90 88 | | | | | | |
| | 0406 90 93 | | | | | | |
| 0406 90 99 | | | | | | | |

⁽¹⁾ Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

ALLEGATO II

II. A

CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1706/98

| Codice NC | Designazione delle merci ⁽¹⁾ | Riduzione dei dazi doganali (%) |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| 0401 | | 16 |
| da 0403 10 11 a 0403 10 39 | | 16 |
| da 0403 90 11 a 0403 90 69 | | 16 |
| 0404 | | 16 |
| 0405 10 | | 16 |
| 0405 20 90 | | 16 |
| 0405 90 | | 16 |
| 1702 11 00 | | 16 |
| 1702 19 00 | | 16 |
| 2106 90 51 | | 16 |
| 2309 10 15 | | 16 |
| 2309 10 19 | | 16 |
| 2309 10 39 | | 16 |
| 2309 10 59 | | 16 |
| 2309 10 70 | | 16 |
| 2309 90 35 | | 16 |
| 2309 90 39 | | 16 |
| 2309 90 49 | | 16 |
| 2309 90 59 | | 16 |
| 2309 90 70 | | 16 |

⁽¹⁾ Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

II. B

REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE — TURCHIA

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Paese d'origine | Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto senza altra indicazione) |
|-----------------|---|--|-----------------|---|
| 1 | 0406 90 29 | Formaggio kashkaval | Turchia | 67,19 |
| 2 | ex 0406 90 31 ex 0406 90 50 | Formaggio ottenuto esclusivamente da latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra | Turchia | 67,19 |
| 3 | ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 | Tulum peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi inferiore a 10 kg | Turchia | 67,19 |

II. C

REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE — SUDAFRICA

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci (1) | Paese di origine | Aliquota del dazio all'importazione in % del dazio di base | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | Esercizio | | | | | | | | | | |
| | | | | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 14 | 0401 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 | | Sudafrica | 91 | 82 | 73 | 64 | 55 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 0 |
| | 0402 91 0402 99 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 0404 10 48 0404 10 52 0404 10 54 0404 10 56 0404 10 58 0404 10 62 0404 10 72 0404 10 74 0404 10 76 0404 10 78 0404 10 82 0404 10 84 0406 10 20 0406 10 80 0406 20 90 0406 30 0406 40 90 0406 90 01 0406 90 21 0406 90 50 0406 90 69 0406 90 78 0406 90 86 0406 90 87 0406 90 88 0406 90 93 0406 90 99 | per i quantitativi importati oltre i contingenti indicati nell'allegato I, parte E | Sudafrica | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 67 | 50 | 33 | 17 | 0 |

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ | Paese di origine | Aliquota dei dazi all'importazione (in euro per 100 kg peso netto senza altra indicazione) |
|-----------------|---|--|------------------|--|
| 4 | ex 0406 90 13 ex 0406 90 15 ex 0406 90 17 ⁽⁶⁾ ex 0406 90 18 | Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzell, aventi tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, e una maturazione di almeno tre mesi: — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta, di peso netto uguale o inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 499,67 EUR per 100 kg peso netto «Fromage Fribourgeois», «Vacherin Mont d'Or» e «Tête de Moine», aventi tenore minimo di materie grasse di 45 % in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 18 giorni per quanto concerne il Vacherin Mont d'Or, di almeno due mesi per il «Fromage Fribourgeois» e di almeno tre mesi il tête de Moine: — in forme standard con crosta, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 430,62 EUR per 100 kg peso netto, — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno su un lato, di peso netto uguale o superiore a 459,39 EUR per 100 kg peso netto, — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte di peso netto inferiore a 450 g e di un valore franco frontiera pari o superiore a 499,67 EUR per 100 kg peso netto | Svizzera | 9,66 |
| 5 | ex 0406 30 10 | Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati impiegati formaggi diversi dall'Emmental, dal Gruyère e dall'Appenzell e, se del caso, e a titolo addizionale, del Glaris alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera ⁽⁷⁾ , pari o superiore a 289,14 EUR per 100 kg peso netto e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o pari al 56 % | Svizzera | 43,80 |
| 6 | ex 0406 90 02 ⁽⁶⁾ | Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzell: — in forme standard di un valore franco frontiera, per 100 kg peso netto, superiore a 401,85 EUR, ma pari o inferiore a 430,62 EUR, avente tenore di materie grasse pari o superiore a 45 %, in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi | Svizzera | 17,54 |
| 7 | ex 0406 90 03 ⁽⁶⁾ | Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzell: — in forme standard di un valore franco frontiera, per 100 kg peso netto, superiore a 430,62 EUR avente tenore di materie grasse pari o superiore a 45 %, in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi | Svizzera | 6,58 |
| 8 | ex 0406 90 04 ⁽⁶⁾ | Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzell: — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno su un lato, di peso netto uguale o superiore a 1 kg ma inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera superiore a 430,62 EUR ma inferiore a 459,39 EUR per 100 kg peso netto, avente tenore di materie grasse pari o superiore a 45 %, in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi | Svizzera | 17,54 |

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ | Paese di origine | Aliquota dei dazi all'importazione (in euro per 100 kg peso netto senza altra indicazione) |
|-----------------|------------------------------|--|------------------|--|
| 9 | ex 0406 90 05 ⁽⁶⁾ | Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzell: — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, con la crosta almeno su un lato, di peso netto uguale o superiore a 459,39 EUR per 100 kg peso netto, avente tenore di materie grasse pari o superiore a 45 %, in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi | Svizzera | 6,58 |
| 10 | ex 0406 90 06 ⁽⁶⁾ | Emmental, Gruyère, Sbrinz e Appenzell: — in pezzi senza crosta condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto inferiore a 450 g di un valore franco frontiera superiore a 499,67 EUR per 100 kg peso netto, recanti sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, il nome dell'imballatore responsabile e il paese di fabbricazione avente tenore di materie grasse pari o superiore a 45 %, in peso della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi | Svizzera | 6,58 |
| 11 | ex 0406 90 25 | Tilsit avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, inferiore a 48 % | Svizzera | 81,76 |
| 12 | ex 0406 90 25 | Tilsit avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, superiore a 48 % | Svizzera | 110,96 |

⁽¹⁾ Sono considerati come lattici speciali detti «per lattanti» i prodotti esenti da germi patogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobici rivitalizzabili e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

⁽²⁾ Si considerano forme intere standard, con crosta, le forme aventi i seguenti pesi netti:

- Emmental: da 60 a 130 kg inclusi,
- Gruyère: da 20 a 45 kg inclusi,
- Sbrinz: da 20 a 50 kg inclusi,
- Appenzell: da 6 a 8 kg inclusi,
- Fromage Fribourgeois: da 6 a 10 kg inclusi,
- Tête de moine: da 0,700 a 4 kg inclusi,
- Vacherin Mont d'Or: da 0,400 a 3 kg inclusi.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, la crosta — definita nel modo seguente:

«La crosta di questi formaggi — la parte esterna formata sulla pasta del formaggio e che presenta una consistenza nettamente più solida e un colore manifestamente più scuro».

⁽³⁾ Si considera valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, eventualmente maggiorati di un importo forfettario che corrisponde alle spese di trasporto e di assicurazione fino al territorio doganale delle Comunità.

⁽⁴⁾ I blocchi di forma rettangolare o i pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte beneficiano della concessione soltanto se i loro imballaggi recano almeno le seguenti indicazioni:

- denominazione del formaggio,
- tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca,
- imballatore responsabile,
- paese d'origine del formaggio.

⁽⁵⁾ L'espressione «condizionato per la vendita al minuto» si applica ai formaggi condizionati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg contenenti porzioni o fette aventi un peso netto unitario inferiore o uguale a 100 g.

⁽⁶⁾ Escluso il Bergkäse.

ALLEGATO III

III. A

CONTINGENTI TARIFFARI NEL QUADRO DEGLI ACCORDI GATT/OMC SUDDIVISI PER PAESE D'ORIGINE

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci | Paese d'origine | Contingente annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre (in t) | Aliquota dei dazi all'importazione (in euro per 100 kg peso netto) | Regole per la compilazione dei certificati europei |
|------------------------|---|---|-----------------|--|--|--|
| 09.4589 | ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 ex 0405 10 30 | Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 %, ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto Burro, di età non inferiore a sei settimane avente tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore all'80 %, ma inferiore all'82 % e fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazione (processi denominati «Ammix» e «Spreadable») | Nuova Zelanda | 76 667 | 86,88 | Cfr. allegato IV |
| 09.4515 | 0406 90 01 | Formaggi destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ | Nuova Zelanda | 4 000 | 17,06 | Cfr. allegato XI, lettere C e D |
| 09.4522 | 0406 90 01 | Formaggi destinati alla trasformazione ⁽¹⁾ | Australia | 500 | 17,06 | Cfr. allegato XI, lettere C e D |
| 09.4514 | ex 0406 90 21 | Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi | Nuova Zelanda | 7 000 | 17,06 | Cfr. allegato XI, lettera B |
| 09.4521 | ex 0406 90 21 | Formaggi Cheddar in forme intere standard (forme di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg e blocchi di forma cubica o parallelepipeda di peso pari o superiore a 10 kg), aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 50 % della sostanza secca e una maturazione di almeno tre mesi | Australia | 3 250 | 17,06 | Cfr. allegato XI, lettera B |
| 09.4513 | ex 0406 90 21 | Cheddar ottenuto da latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 % in peso della sostanza secca, di una maturazione di almeno nove mesi, di un valore franco frontiera ⁽²⁾ uguale o superiore, per 100 kg di peso netto a: — 334,20 EUR in forme intere standard, — 354,83 EUR per i formaggi di un peso netto uguale o superiore a 500 g, — 368,58 EUR per i formaggi d'un peso netto inferiore a 500 g | Canada | 4 000 | 13,75 | Cfr. allegato XI, lettera A |

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci | Paese d'origine | Contingente annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre (in t) | Aliquota dei dazi all'importazione (in euro per 100 kg peso netto) | Regole per la compilazione dei certificati europei |
|------------------------|-----------|---|-----------------|--|--|--|
| | | Sono considerate «forme intere standard» le forme seguenti: — forme di peso netto compreso tra 33 kg e 44 kg, — blocchi di forma cubica o parallelepipedica, di peso netto pari o superiore a 10 kg | | | | |

(¹) L'utilizzazione per questa destinazione specifica viene controllata applicando le disposizioni comunitarie pertinenti. Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

(²) Si considera valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, eventualmente maggiorati di un importo forfettario che corrisponde alle spese di trasporto e di assicurazione fino al territorio doganale della Comunità.

III. B

CONTINGENTI TARIFFARI FISSATI A NORMA DELLA DECISIONE 95/582/CE NEL QUADRO DELL'ACCORDO CON LA NORVEGIA

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci (¹) | Paese d'origine | Contingente annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre (quantitativo in t) | | | | Aliquota dei dazi all'importazione (in euro per 100 kg peso netto) | Regole per la compilazione dei certificati |
|------------------------|---|--|-----------------|---|-------|-------|-----------------|--|--|
| | | | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 e seguenti | | |
| 09.4597 | ex 0406 90 39 | Jarlsberg, avente tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, e avente tenore, in peso, della sostanza secca di almeno il 56 %, di una maturazione di almeno tre mesi: — in forme con crosta, da 8 a 12 kg, — in blocchi di forma rettangolare aventi peso netto pari a 7 kg (²), — in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto pari o superiore a 150 g e inferiore o pari a 1 kg (²) | Norvegia | 2 351 | 2 266 | 2 265 | 2 351 | 66,41 | Vedi allegato XI, lettera G |
| | ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 | Ridder, avente tenore minimo di materie grasse del 60 %, in peso, della sostanza secca e di una maturazione di almeno quattro settimane: — in forme con crosta da 1 a 2 kg, — in pezzi condizionati sotto vuoto con gas inerte, con la crosta da almeno un lato e peso netto pari o superiore a 150 g (²) | | | | | | | |

| Numero del contingente | Codice NC | Designazione delle merci (*) | Paese d'origine | Contingente annuo dal 1° gennaio al 31 dicembre (quantitativo in t) | | | | Aliquota dei dazi all'importazione (in euro per 100 kg peso netto) | Regole per la compilazione dei certificati |
|------------------------|--------------------------------|---|-----------------|---|------|------|-----------------|--|--|
| | | | | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 e seguenti | | |
| 09.4665 | ex 0406 10 20 ex 0406 10 80 | Formaggi di siero di latte | | 357 | 352 | 357 | 357 | 7,5 | Vedi allegato XI, lettera H |
| 09.4666 | 0406 30 | Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere | | — | — | — | 8 | 43,8 | |

(*) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(*) I blocchi di forma rettangolare o i pezzi condizionati sotto vuote o gas inerte beneficiano della concessione soltanto se i loro imballaggi recano almeno le seguenti indicazioni:

- denominazione del formaggio,
- tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca,
- imballatore responsabile,
- paese d'origine del formaggio.

III. C

REGIMI PREFERENZIALI DI IMPORTAZIONE — ALTRI

| Numero d'ordine | Codice NC | Designazione delle merci | Paese d'origine | Aliquota dei dazi all'importazione (in euro per 100 kg peso netto senza altra indicazione) | Regole per la compilazione dei certificati |
|-----------------|--|---|-----------------|--|--|
| 1 | ex 0406 90 29 | Kashkaval fabbricato esclusivamente con latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, di un tenore minimo di materie grasse, in peso, della sostanza secca del 45 % e di un tenore minimo, in peso di sostanza secca del 58 %, in forme di peso netto massimo pari a 10 kg, imballati o no in materiale di plastica | Cipro | 67,19 | Cfr. allegato XI, lettera E |
| 2 | ex 0406 90 31 ex 0406 90 50 | Formaggi fabbricati esclusivamente con latte di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di pelle di capra | Cipro | 67,19 | Cfr. allegato XI, lettera F |
| 3 | ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 | Halloumi | Cipro | 27,63 | Cfr. allegato XI, lettera F |

ALLEGATO IV

CONTROLLO DEL PESO E DEL TENORE DI MATERIE GRASSE DEL BURRO ORIGINARIO DELLA NUOVA ZELANDA IMPORTATO A NORMA DELL'ARTICOLO 24, PARAGRAFO 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2535/2001

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- a) «produttore»: un singolo impianto o stabilimento di produzione in cui viene fabbricato burro, secondo un particolare procedimento, destinato all'esportazione nella Comunità nell'ambito del contingente tariffario di cui al numero 09.4589 dell'allegato III, parte A;
- b) «lotto»: il quantitativo di burro fabbricato conformemente ad un disciplinare definito dall'acquirente in un impianto di produzione in un unico ciclo di fabbricazione;
- c) «partita»: un quantitativo di burro che forma oggetto di un unico certificato IMA 1 e del corrispondente titolo d'importazione, che è stato emesso per il medesimo prodotto e il medesimo quantitativo del certificato IMA 1 presentato alla competente autorità doganale ai fini dell'immissione in libera pratica nell'ambito del contingente tariffario di cui al numero 09.4589 dell'allegato III, parte A;
- d) «autorità competenti»: le autorità nazionali responsabili del controllo dei prodotti importati;
- e) «deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo»: la deviazione standard del tenore di materie grasse del burro registrata dall'organismo emittente dei certificati IMA 1;
- f) «elenco di identificazione del prodotto»: un elenco contenente, per ciascuna partita, il numero del corrispondente certificato IMA 1, l'impianto o lo stabilimento di produzione, il lotto o i lotti, nonché una descrizione del burro. L'elenco può altresì precisare il disciplinare di fabbricazione, la campagna di produzione, il numero di cartoni per ciascun lotto, il numero totale di cartoni, il peso nominale dei cartoni, il numero d'ordine dell'esportatore, i mezzi di trasporto dalla Nuova Zelanda alla Comunità europea ed il numero della spedizione.

2. COMPILAZIONE E VERIFICA DEL CERTIFICATO IMA 1

- 2.1. Ciascun certificato IMA 1 si riferisce al burro fabbricato in un unico impianto secondo un unico disciplinare definito dall'acquirente. Esso può riguardare uno o più lotti prodotti nello stesso impianto conformemente al medesimo disciplinare.
- 2.2. Il certificato IMA 1 si considera debitamente compilato ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, solo se contiene tutte le informazioni sottoelencate:
 - a) nella casella 1, il nome e l'indirizzo del venditore;
 - b) nella casella 2, il numero di serie che identifica il paese d'origine, il regime d'importazione, il prodotto, l'anno contingentale e il numero del certificato (la numerazione ricomincia ogni anno da 1);
 - c) nella casella 4, il numero e la data della fattura;
 - d) nella casella 5, «Nuova Zelanda»;
 - e) nella casella 7:
 - il riferimento all'elenco di identificazione del prodotto, che va allegato,
 - il codice NC preceduto da «ex» e la descrizione particolareggiata di cui all'allegato III, parte A,
 - l'identificazione del disciplinare dell'acquirente e la data dell'ultima modifica,
 - il numero di registrazione dello stabilimento,
 - la data di fabbricazione del burro, e
 - la media aritmetica del peso dell'imballaggio a vuoto;
 - f) nella casella 8, il peso lordo in kg;
 - g) nella casella 9:
 - il peso nominale netto per cartone,
 - il peso netto totale in kg,
 - il numero di cartoni,
 - la media aritmetica del peso netto dei cartoni, rappresentata dal simbolo « μ »,
 - la deviazione standard del peso netto dei cartoni, rappresentata dal simbolo « σ »;
 - h) nella casella 10: a base di latte o crema di latte;

- i) nella casella 13:
- percentuale di materie grasse uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %,
 - la deviazione standard, caratteristica del processo, del tenore di materie grasse del burro fabbricato conformemente al disciplinare dell'acquirente e nello stabilimento di cui alla casella 7, con la rispettiva data di entrata in vigore ai fini del rilascio di certificati IMA 1;
- j) nella casella 16: «Contingente applicabile al burro neozelandese per . . . (anno) a norma del regolamento (CE) n. . . ./. . . .»;
- k) nella casella 17:
- la data in cui il burro di più recente fabbricazione relativo al certificato IMA 1 ha o avrà un'età di sei settimane,
 - il contingente totale per l'anno considerato,
 - la data del rilascio e, se del caso, l'ultimo giorno di validità,
 - firma e timbro dell'organismo emittente;
- l) nella casella 18, gli estremi dell'organismo emittente.
- 2.3. La verifica del tenore di materie grasse espresso in percentuale nella casella 13, effettuata dall'organismo emittente dei certificati IMA 1 conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), comprende il controllo della media aritmetica del tenore percentuale di materie grasse determinato dal produttore analizzando da 10 a 25 campioni per lotto.

La media aritmetica determinata nell'ambito della verifica non deve superare il valore \bar{M} (tenore massimo medio di materie grasse del latte determinato nel campione), dove:

$$\bar{M} = 81,99 - 1,645 \sigma$$

dove σ è la deviazione standard caratteristica del processo.

3. CONTROLLO DEL PESO

3.1. Controllo comunitario

Il controllo effettuato dalle competenti autorità verte su una partita.

Le autorità competenti prelevano dalla partita un campione casuale, le cui dimensioni sono determinate secondo la formula seguente:

$$n = \sqrt[3]{N}$$

dove n è la dimensione del campione e

N è il numero di cartoni della partita.

La dimensione minima del campione, n , è tuttavia fissata a 10.

L'autorità competente calcola la media aritmetica e la deviazione standard dei paesi netti del campione.

Essa esegue opportuni controlli intesi a verificare l'esattezza dei dati contenuti nel certificato IMA 1 per quanto riguarda la tara, confrontandoli eventualmente col peso degli involucri di plastica utilizzati nella Comunità o esaminando il certificato rilasciato dal fabbricante degli involucri di plastica utilizzati per la partita considerata.

3.2. Interpretazione dei risultati del controllo — deviazione standard

La deviazione standard del peso netto dei cartoni indicata nel certificato IMA 1 viene verificata secondo la seguente procedura.

Si confronta il rapporto s/σ è con il rapporto minimo riportato nella seguente tabella per le varie dimensioni del campione, dove s è la deviazione standard del campione e σ è la deviazione standard del peso netto dei cartoni indicata nel certificato IMA 1.

Se il rapporto s/σ è inferiore al corrispondente rapporto minimo riportato nella tabella di riferimento, nell'interpretazione dei risultati del controllo in conformità del punto 3.3 si utilizza s anziché σ .

Rapporto minimo (*) s/σ in funzione delle dimensioni del campione (n)

| n | s/σ | n | s/σ | n | s/σ |
|---------|------------|-----|------------|-----|------------|
| 10 (**) | 0,608 | 21 | 0,737 | 32 | 0,789 |
| 11 | 0,628 | 22 | 0,743 | 33 | 0,792 |
| 12 | 0,645 | 23 | 0,749 | 34 | 0,795 |
| 13 | 0,660 | 24 | 0,754 | 35 | 0,798 |
| 14 | 0,673 | 25 | 0,760 | 36 | 0,801 |
| 15 | 0,685 | 26 | 0,764 | 37 | 0,804 |
| 16 | 0,696 | 27 | 0,769 | 38 | 0,807 |

| n | s/σ | n | s/σ | n | s/σ |
|----|-------|----|-------|----|-------|
| 17 | 0,705 | 28 | 0,773 | 39 | 0,809 |
| 18 | 0,714 | 29 | 0,778 | 40 | 0,812 |
| 19 | 0,722 | 30 | 0,781 | 41 | 0,814 |
| 20 | 0,730 | 31 | 0,785 | 42 | 0,816 |
| | | | | 43 | 0,819 |

(*) I rapporti minimi sono stati calcolati utilizzando le tabelle della legge del Chi-quadro (quantile 5 %; n-1 gradi di libertà).

(**) La dimensione minima del campione, n, è fissata a 10.

3.3. Interpretazione dei risultati del controllo — media aritmetica

L'autorità competente confronta i risultati ottenuti sul campione con i dati riportati nel certificato IMA 1 utilizzando la seguente formula:

$$w \leq W + \frac{2,326\sigma}{\sqrt{n}}$$

dove w è la media aritmetica del peso netto dei cartoni da cui proviene il campione,

W è il peso netto medio per cartone indicato nel certificato IMA 1,

σ è la deviazione standard del peso netto per cartone indicata nel certificato IMA 1; nei casi previsti al punto 3.2 si utilizzerà tuttavia, anziché il valore σ , la deviazione standard del peso netto per cartone (s) relativa al campione,

n è la dimensione del campione.

Se w soddisfa la formula suddetta, il peso netto medio indicato nel certificato IMA 1 (W) è utilizzato ai fini della determinazione del peso netto della partita importata nella Comunità.

Se w non soddisfa la formula suddetta, ai fini della determinazione del peso netto della partita importata nella Comunità si utilizza il valore w . Il peso dichiarato viene iscritto nella parte 2 della casella 29 del titolo d'importazione; il quantitativo eccedente il peso dichiarato è importato conformemente all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48).

4. CONTROLLO DEL TENORE DI MATERIE GRASSE

4.1. Controllo comunitario

Le autorità competenti procedono al controllo del tenore percentuale di materie grasse su metà dei cartoni che compongono il campione di cui al punto 3. La dimensione minima del campione, n, è tuttavia fissata a 5.

Il metodo di campionamento applicabile è la norma 50C/1995 della Federazione Casearia Internazionale. (FIL).

Il metodo applicabile ai fini della determinazione del tenore di materie grasse è quello descritto negli allegati IX, X e XI del regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione (GU L 37 del 7.2.2001, pag 1).

4.2. Interpretazione dei risultati del controllo — deviazione standard

La deviazione standard del tenore di materie grasse del burro indicata nel certificato IMA 1 viene controllata secondo la seguente procedura.

Si confronta il rapporto s/σ è con il rapporto massimo riportato nella seguente tabella per le varie dimensioni del campione, dove s è la deviazione standard del campione e σ è la deviazione standard del tenore di materie grasse del burro indicata nel certificato IMA 1.

Se il rapporto s/σ è superiore al corrispondente rapporto di riferimento riportato nella tabella, nell'interpretazione dei risultati del controllo in conformità del punto 4.3 si utilizza s anziché σ .

Rapporto massimo (*) s/σ in funzione delle dimensioni del campione (n)

| n | s/σ | n | s/σ | n | s/σ |
|--------|-------|----|-------|----|-------|
| 5 (**) | 1,540 | 11 | 1,353 | 17 | 1,282 |
| 6 | 1,488 | 12 | 1,337 | 18 | 1,274 |
| 7 | 1,448 | 13 | 1,324 | 19 | 1,266 |
| 8 | 1,417 | 14 | 1,311 | 20 | 1,259 |
| 9 | 1,392 | 15 | 1,301 | 21 | 1,253 |
| 10 | 1,371 | 16 | 1,291 | 22 | 1,247 |

(*) I rapporti massimi sono stati calcolati utilizzando le tabelle della legge del Chi-quadro (quantile 95 %; n-1 gradi di libertà).

(**) La dimensione minima del campione, n, è fissata a 5.

4.3. Interpretazione dei risultati del controllo — media aritmetica

Si considera che i requisiti relativi al tenore di materie grasse sono rispettati se la media aritmetica dei risultati del campione (\bar{x}) non supera \bar{M} , dove:

$$\bar{M} = 81,99 - 1,645 \sigma$$

dove σ è la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo indicata nel certificato IMA 1; nei casi previsti al punto 4.2 si utilizzerà tuttavia, anziché il valore σ , la deviazione standard del tenore di materie grasse (s) relativa al campione.

4.4. Controlli supplementari

Se la media aritmetica dei risultati del campione supera il valore \bar{M} di cui al punto 4.3, si effettua un calcolo supplementare al fine di stabilire le condizioni d'importazione della partita considerata.

A tal fine si confronta la media aritmetica dei risultati del controllo (\bar{x}) con il valore \bar{M} utilizzando la seguente formula:

$$\bar{x} \leq \bar{M} + 1,645\sigma_{\bar{x}}$$

dove $\sigma_{\bar{x}}$ è ottenuto utilizzando la seguente formula:

$$\sigma_{\bar{x}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \sigma_L^2 + \frac{\sigma_r^2}{n}}$$

dove σ è la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo indicata nel certificato IMA 1.

σ_L è la deviazione standard interlaboratorio così calcolata:

$$\sigma_L = \sqrt{\sigma_R^2 - \sigma_r^2} = 0,102 \%$$

σ_r è la deviazione standard di ripetibilità = 0,079 %,

σ_R è la deviazione standard di riproducibilità = 0,129 %,

n è la dimensione del campione.

Se \bar{x} soddisfa la formula suindicata, la partita può essere importata nell'ambito del contingente di cui al numero 09.4589 dell'allegato III, parte A.

Se \bar{x} non soddisfa l'equazione suindicata, i requisiti relativi al tenore di materie grasse si considerano disattesi. In questo caso la partita è importata conformemente all'articolo 36.

L'autorità competente comunica senza indugio alla Commissione tutti i casi esaminati secondo le presenti disposizioni.

4.5. Risultati controversi

Gli importatori hanno la facoltà di contestare i risultati analitici ottenuti dai laboratori delle autorità competenti entro sette giorni lavorativi dalla ricezione di tali risultati, impegnandosi a sostenere i costi relativi all'analisi dei campioni. In tal caso l'autorità competente invia doppioni sigillati dei campioni analizzati dal suo laboratorio ad un secondo laboratorio. Quest'ultimo deve essere autorizzato da uno Stato membro ad eseguire analisi ufficiali ed essere riconosciuto da tale Stato membro come avente la competenza per applicare il metodo di cui al punto 4.1; tale competenza si considera provata se il laboratorio ha soddisfatto il criterio di ripetibilità nell'analisi di campioni in doppio e ha superato test d'idoneità.

Il secondo laboratorio comunica senza indugio all'autorità competente i risultati delle analisi effettuate.

Ai fini della valutazione dei risultati ottenuti dai due laboratori si applica la procedura descritta al punto 4.6.

L'autorità competente comunica immediatamente il risultato della valutazione all'importatore.

4.6 Procedura applicabile in caso di controversia sui risultati di un'analisi

a) Tutte le unità di campionamento soddisfano i requisiti di riproducibilità:

come risultato finale viene riportata, per ogni unità di campionamento, la media aritmetica dei risultati ottenuti dai due laboratori. I risultati finali così ottenuti sono utilizzati ai fini della verifica della conformità secondo quanto descritto alle sezioni 4.2, 4.3 e 4.4. È ammesso un caso di mancata conformità con il limite di riproducibilità su 10 unità di campionamento.

\bar{y} : media aritmetica di tutti i risultati ottenuti dai due laboratori

R: limite di riproducibilità (R = 0,36 %)

b) I requisiti di riproducibilità non sono rispettati in più di un caso (più di un'unità su 10 unità di campionamento analizzate):

la partita viene respinta se i risultati di entrambi i laboratori portano a questa conclusione. Altrimenti la partita viene accettata.

ALLEGATO V

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 40, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 2535/2001

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
DG AGR/D/1 — «Prodotti lattiero-caseari»

| | Descrizione della zona (Colonna 1) | Casella n. (Colonna 2) | Valore (Colonna 3) | Unità o formato | |
|---|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Informazioni generali | Nome del fabbricante di burro: | 1 | | — | |
| | Codice di identificazione del lotto: | 2 | | — | |
| | Dimensioni del lotto: | 3 | | kg | |
| | Data di controllo: | 4 | | giorno/mese/anno | |
| Controllo del peso | Dimensione del campione casuale: | 5 | | Numero di scatole | |
| | Media | Media aritmetica del peso netto per scatola: <i>(quale specificata nel certificato IMA 1 — casella 9)</i> | 6 | | kg |
| | | Media aritmetica del peso netto delle scatole campione: | 7 | | kg |
| | | La media aritmetica del peso netto determinata nell'UE si scosta significativamente del valore dichiarato: | 8 | | N = No O = Sì |
| | Deviazione standard | Deviazione standard del peso netto per scatola: <i>(quale specificata nel certificato IMA 1 — casella 9)</i> | 9 | | kg |
| | | Deviazione standard del peso netto delle scatole campione: | 10 | | kg |
| | | La deviazione standard del peso netto determinata nell'UE si scosta significativamente del valore dichiarato: | 11 | | N = No O = Sì |
| Controllo del tenore di materie grasse | Dimensioni del campione casuale: | 12 | | Numero di scatole | |
| | Media | Media massima del tenore di materie grasse risultante dalla deviazione standard caratteristica comunicata: | 13 | | % di materie grasse |
| | | Media aritmetica del tenore di materie grasse delle scatole campione: | 14 | | % di materie grasse |
| | | La media aritmetica del tenore di materie grasse determinata nell'UE si scosta significativamente dal tenore massimo di materie grasse: | 15 | | N = No O = Sì |
| | Deviazione standard | Deviazione standard caratteristica del tenore di materie grasse: <i>(quale specificata nel certificato IMA 1 — casella 13)</i> | 16 | | % di materie grasse |
| | | Deviazione standard del tenore di materie grasse delle scatole campione: | 17 | | % di materie grasse |
| La deviazione standard del tenore di materie grasse determinata nell'UE si scosta significativamente dal valore dichiarato: | | 18 | | N = No O = Sì | |

Da inviare alla Commissione europea, tramite e-mail (DGAGRI-D1-Milk@cec.eu.int) o fax (+32-2-2953310)

ALLEGATO VIII

CIRCOSTANZE NELL'AMBITO DELLE QUALI UN CERTIFICATO IMA 1 PUÒ ESSERE, IN TUTTO O IN PARTE, REVOCATO, MODIFICATO, SOSTITUITO O CORRETTO

1. Revoca di un certificato IMA 1 qualora, a causa del mancato rispetto dei requisiti in materia di composizione, sia applicabile e venga pagato un dazio pieno

Se per una partita viene corrisposto un dazio pieno a causa del mancato rispetto del requisito relativo al tenore massimo di materie grasse, il certificato IMA 1 relativo a tale partita può essere revocato e l'organismo emittente può aggiungere il corrispondente quantitativo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingente. L'autorità doganale trattiene il corrispondente titolo d'importazione e lo invia all'autorità che l'ha rilasciato, la quale lo modifica convertendolo in un titolo d'importazione a dazio pieno per il quantitativo considerato, conformemente all'articolo 36.

2. Prodotti distrutti o resi inadatti alla vendita

L'organismo emittente dei certificati IMA 1 può revocare, in tutto o in parte, un certificato IMA 1 per un quantitativo distrutto o reso inadatto alla vendita per ragioni indipendenti dalla volontà dell'esportatore. Qualora sia stata distrutta o resa inadatta alla vendita parte del quantitativo oggetto di un certificato IMA 1, può essere rilasciato un certificato IMA 1 sostitutivo per il quantitativo rimanente. Nel caso del burro neozelandese di cui al contingente 09.4589 dell'allegato III, parte A, si utilizza a tal fine l'elenco originale di identificazione del prodotto. Il certificato sostitutivo ha la stessa validità dell'originale. In questo caso la casella 17 del certificato IMA 1 sostitutivo reca la dicitura «valido fino al 00.00.0000».

Se il quantitativo oggetto di un certificato IMA 1 è distrutto o reso inadatto alla vendita, in tutto o in parte, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'esportatore, l'organismo emittente dei certificati IMA 1 può aggiungerlo ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per lo stesso anno contingente.

3. Modifica dello Stato membro di destinazione

Se l'esportatore si trova a dover modificare lo Stato membro di destinazione indicato in un certificato IMA 1 prima che sia stato emesso il corrispondente titolo d'importazione, l'organismo emittente può modificare l'originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 modificato, debitamente autenticato e opportunamente identificato dall'organismo emittente, può essere presentato all'autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.

4. Se in un certificato IMA 1 si riscontra un errore tecnico o di trascrizione prima che sia stato rilasciato il corrispondente titolo d'importazione, l'organismo emittente può correggere l'originale del certificato IMA 1. Tale certificato originale IMA 1 corretto può essere presentato all'autorità preposta al rilascio dei titoli e alle autorità doganali.
5. Se, per ragioni eccezionali e indipendenti dalla volontà dell'esportatore, un prodotto destinato all'importazione in un determinato anno non è più disponibile e, tenuto conto dei normali tempi di spedizione dal paese d'origine, l'unico modo di completare il contingente è di sostituire tale prodotto con un prodotto originariamente destinato all'importazione nell'anno successivo, l'organismo emittente può rilasciare un nuovo certificato IMA 1 per il quantitativo sostitutivo il sesto giorno lavorativo successivo alla notifica alla Commissione degli estremi del certificato IMA 1 da revocare, in tutto o in parte, per l'anno considerato e del primo certificato IMA 1 rilasciato per l'anno successivo e da revocare, in tutto o in parte.

Qualora ritenga che le ragioni addotte non siano contemplate dalla presente disposizione, la Commissione può sollevare obiezioni entro cinque giorni lavorativi, precisandone le motivazioni. Se il quantitativo da sostituire è superiore a quello che forma oggetto del primo certificato IMA 1 rilasciato per l'anno successivo, il quantitativo richiesto può essere ottenuto revocando, in tutto o in parte, un ulteriore certificato IMA 1 secondo l'ordine di successione.

Tutti i quantitativi per i quali sono stati revocati, in tutto o in parte, certificati IMA 1 per l'anno considerato sono aggiunti ai quantitativi per i quali può essere rilasciato un certificato IMA 1 per tale anno contingente.

Tutti i quantitativi ripresi dall'anno contingente successivo, per i quali sono stati revocati uno o più certificati IMA 1, sono aggiunti ai quantitativi per i quali possono essere emessi certificati IMA 1 per l'anno contingente considerato.

ALLEGATO IX

CERTIFICATO IMA 1

| | | | |
|--|--|---------------------------------|--|
| 1. Venditore | 2. Numero di serie | ORIGINALE | |
| 3. Aquirente | CERTIFICATO per l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci o sottovoci della nomenclatura combinata | | |
| 4. Numero e data della fattura | 5. Paese d'origine | 6. Stato membro di destinazione | |
| OSSERVAZIONI IMPORTANTI A. Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un solo certificato. B. Il certificato deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità europea e può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese d'esportazione. C. Il certificato deve essere redatto conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti. D. L'originale ed eventualmente una copia del certificato devono essere consegnati all'ufficio doganale nella Comunità al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto. | | | |
| 7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; descrizione particolareggiata del prodotto e indicazione della forma di presentazione | 8. Peso lordo (kg) | 9. Peso netto (kg) | |
| 10. Materia prima utilizzata | | | |
| 11. Tenore di materie grasse in peso (%) della sostanza secca | | | |
| 12. Tenore in peso (%) d'acqua della sostanza non grassa | | | |
| 13. Tenore in peso (%) di materie grasse | | | |
| 14. Durata di maturazione | | | |
| 15. Prezzo franco frontiera della Comunità per 100 kg di peso netto (in euro) uguale o superiore a: | | | |
| 16. Osservazioni: a) contingente tariffario ⁽¹⁾ b) destinato alla trasformazione ⁽¹⁾ | | | |
| 17. SI CERTIFICA CON LA PRESENTE — che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni comunitarie vigenti, — che per i prodotti più sopra designati non sono né saranno concessi all'acquirente sconti o premi o qualsiasi altra forma di riduzione che possa avere per conseguenza un valore inferiore al valore minimo, fissato all'importazione per il prodotto in questione ⁽²⁾ | | | |
| 18. Organismo emittente | Fatto a _____ il <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> anno/mese/giorno (Firma e timbro dell'organismo emittente) | | |

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura che non interessa.⁽²⁾ Questa dicitura è cancellata per i formaggi di pecora o di bufala, i formaggi Glaris, Tilsit e Butterkäse e per i tipi di latte speciale per l'alimentazione dei lattanti.

ALLEGATO X

CERTIFICATO IMA 1

| | | | |
|---|--------------------|---|------------------------------|
| 1. Venditore | 2. Numero di serie | ORIGINALE | |
| | | CERTIFICATO per l'ammissione di taluni tipi di burro neozelandesi soggetti al contingente tariffario di cui al contingente 09.4589 dell'allegato III A | |
| 4. Numero e data della fattura | 5. Paese d'origine | | |
| <p>OSSERVAZIONI IMPORTANTI</p> <p>A. Per ciascuna forma di presentazione di ogni prodotto deve essere redatto un solo certificato.</p> <p>B. Il certificato deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità europea e può contenere la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese d'esportazione.</p> <p>C. Il certificato deve essere redatto conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti.</p> <p>D. L'originale e eventualmente una copia del certificato devono essere inviati all'ufficio doganale nella Comunità al momento dell'immissione in libera pratica del prodotto unitamente al corrispondente titolo d'importazione e ad una dichiarazione per l'immissione in libera pratica.</p> | | | |
| <p>7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, descrizione particolareggiata NC e codice NC del prodotto in 8 cifre preceduto da «ex» e indicazione della forma di presentazione.</p> <p>— Vedere l'elenco allegato delle caratteristiche del prodotto:</p> <p>— Codice NC: ex 0405 10 — Burro, di età non inferiore a sei settimane, avente tenore di materie grasse, in peso, uguale o superiore all' 80 %, ma inferiore all'82 %, fabbricato utilizzando direttamente latte o crema di latte</p> <p>— Disciplinare dell'acquirente</p> <p>— N. di registrazione dello stabilimento</p> <p>— Data di fabbricazione</p> <p>— Media aritmetica della tara della confezione di plastica</p> | | 8. Peso lordo (kg) | 9. Peso netto (kg) |
| 10. Materia prima utilizzata | | | |
| <p>13. — Tenore di materie grasse in peso (%):</p> <p>— Deviazione standard, caratteristica del processo, del tenore di materie grasse del burro prodotto nello stabilimento in conformità delle specifiche d'acquisto del prodotto indicate nella casella 7 e rispettiva data di entrata in vigore ai fini dell'emissione di certificati IMA 1:</p> | | | |
| <p>16. Osservazioni: a) contingente tariffario (1)</p> <p style="padding-left: 40px;">b) destinato alla trasformazione (1)</p> | | | |
| <p>17. SI CERTIFICA CON LA PRESENTE</p> <p>— che il burro di più recente fabbricazione oggetto del presente certificato ha/avrà (1) un'età non inferiore a sei settimane dal/il (1):</p> <p style="text-align: right;"> _ _ _ _ anno/mese/giorno</p> <p>— che le indicazioni che figurano più sopra sono esatte e conformi alle disposizioni comunitarie vigenti</p> <p>— che il contingente complessivo per il 200_ è di kg.</p> | | | |
| 18. Organismo emittente | Fatto a | | _ _ _ _ anno/mese/giorno |
| | | Valido fino | _ _ _ _ anno/mese/giorno |
| (Firma e timbro dell'organismo emittente) | | | |

(1) Cancellare la dicitura che non interessa.

ALLEGATO XI

REGOLE PER LA COMPILAZIONE DEI CERTIFICATI

Oltre alle caselle 1, 2, 4, 5, 9, 17 e 18 del certificato IMA 1, devono essere compilate:

- A) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui al contingente 09.4513 dell'allegato IIIA, del codice NC ex 0406 90 21:
- 1) la casella n. 3, indicando l'acquirente;
 - 2) la casella n. 6, indicando il paese di destinazione;
 - 3) la casella n. 7, indicando a seconda dei casi:
 - «formaggi Cheddar in forme intere standard»,
 - «formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto uguale o superiore a 500 g»,
 - «formaggi Cheddar in forme diverse da quelle intere standard, di peso netto inferiore a 500 g»;
 - 4) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino non pastorizzato di produzione nazionale»;
 - 5) la casella n. 11, indicando «almeno il 50 %»;
 - 6) la casella n. 14, indicando «almeno 9 mesi»;
 - 7) le caselle n. 15 e n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.
- B) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar di cui ai contingenti 09.4514 e 09.4521 dell'allegato III, parte A, del codice NC ex 0406 90 21:
- 1) la casella n. 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;
 - 2) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
 - 3) la casella n. 11, indicando «almeno il 50 %»;
 - 4) la casella n. 14, indicando «almeno 3 mesi»;
 - 5) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.
- C) Per quanto riguarda i formaggi Cheddar destinati alla trasformazione, di cui ai contingenti 09.4515 e 09.4522 dell'allegato III, parte A, del codice NC ex 0406 90 01:
- 1) la casella n. 7, indicando «formaggi Cheddar in forme intere standard»;
 - 2) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
 - 3) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.
- D) Per quanto riguarda i formaggi diversi dal Cheddar destinati alla trasformazione che figurano ai contingenti 09.4515 e 09.4522 dell'allegato III, parte A, del codice NC ex 0406 90 01:
- 1) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte vaccino di produzione nazionale»;
 - 2) la casella n. 16, indicando il periodo di validità del contingente.
- E) Per quanto riguarda i formaggi Kashkaval di cui al numero 1 dell'allegato III, parte C, del codice NC ex 0406 90 29:
- 1) la casella n. 7, indicando «formaggi Kashkaval fabbricati esclusivamente con latte di pecora, di una maturazione di almeno due mesi, di un tenore minimo, in peso, di sostanza secca del 58 %, in forme di peso netto massimo pari a 10 kg, avvolti o meno in plastica»;
 - 2) la casella n. 10, indicando «esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale»;
 - 3) la casella n. 11.
- F) Per quanto riguarda i formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia, o in otri di pelli di pecora o di capra, e il formaggio «Halloumi» di cui ai numeri 2 e 3 dell'allegato III, parte C, dei codici NC ex 0406 90 31, ex 0406 90 50, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 ed ex 0406 90 88:
- 1) la casella n. 7 indicando, a seconda dei casi, «formaggio di pecora» o «formaggio di bufala» nonché «in recipienti contenenti salamoia» o «in otri di pelli di pecora o di capra» o, nel caso del formaggio «Halloumi», «presentato in imballaggi individuali di plastica di contenuto netto non superiore a 1 kg ovvero in scatole metalliche o di plastica di contenuto netto non superiore a 12 kg»;
 - 2) la casella n. 10 indicando, a seconda dei casi, «esclusivamente latte di pecora di produzione nazionale» o «esclusivamente latte di bufala di produzione nazionale» o, nel caso del formaggio «Halloumi», «latte di produzione nazionale»;
 - 3) le caselle n. 11 e n. 12.

- G) Per quanto riguarda i formaggi Jarlsberg e Ridder che figurano al contingente 09.4597 dell'allegato III, parte B, dei codici NC ex 0406 90 39, ex 0406 90 86, ex 0406 90 87 e ex 0406 90 88:
- 1) la casella n. 7, indicando:
 - «formaggio Jarlsberg» e, a seconda dei casi:
 - «in forme con crosta di un peso netto compreso tra 8 e 12 kg»,
 - «in blocchi rettangolari aventi peso netto inferiore o uguale a 7 kg»
 - o
 - «in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, di peso netto uguale o superiore a 150 g e inferiore o uguale a 1 kg»,
 - o «formaggio Ridder» e, a seconda dei casi:
 - «in forma con crosta da 1 a 2 kg»
 - o
 - «in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte, aventi la crosta almeno da un lato, di un peso netto uguale o superiore a 150 g»;
 - 2) la casella n. 11, indicando, a seconda dei casi, «almeno 45 %» o «almeno 60 %»;
 - 3) la casella n. 14, indicando, a seconda dei casi, «almeno 3 mesi» o «almeno 4 mesi».

H) Per quanto riguarda i formaggi di siero di latte di cui al contingente 09.4665 dell'allegato III, parte B, dei codici NC ex 0406 10 20 e ex 0406 10 80:

 - 1) la casella n. 7, indicando «formaggi di siero di latte».

ALLEGATO XII

ORGANISMI EMITTENTI

| Paese terzo | Codice NC e designazione dei prodotti | | Organismo emittente | |
|---------------|---|--|---|---|
| | | | Denominazione | Indirizzo |
| Australia | 0406 90 01 0406 90 21 | Cheddar e formaggi destinati alla trasformazione Cheddar | Australian Quarantine Inspection Service Department of Agriculture, Fisheries and Forestry | PO Box 60 World Trade Centre Melbourne, VIC 3005 Australia Tel. (61 3) 92 46 67 10 Telefax (61 3) 92 46 68 00 |
| Canada | 0406 90 21 | Cheddar | Canadian Dairy Commission Commissione canadese del latte | Ottawa 1525 Carling Avenue Suite 300 Tel. (1 613) 998 44 92 Telefax (1 613) 998 44 92 |
| Cipro | ex 0406 90 29 0406 90 31 ex 0406 90 50 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 | Kashkaval Formaggi di pecora o di bufala Halloumi | Ministero del commercio, dell'industria e del turismo | 1421 Nicosia Cipro Tel. (02) 86 71 00 Telefax (02) 37 51 20 |
| Norvegia | ex 0406 10 20 ex 0406 10 80 0406 30 ex 0406 90 39 ex 0406 90 86 ex 0406 90 87 ex 0406 90 88 | Formaggi di siero di latte Formaggi fusi Jarlsberg-Ridder | Norwegian Agricultural Authority | Postboks 8140 Dep, NO — 0033 Oslo Norvegia Tel. (47 24) 13 10 00 Telefax (47 24) 13 10 05 e-mail: postmottak@slf.dep.no imal@slf.dep.no |
| Nuova Zelanda | ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 ex 0405 10 30 ex 0406 90 01 ex 0406 90 21 | Burro Burro Burro Formaggi destinati alla trasformazione Cheddar | MAF Food Assurance Authority Ministry of Agriculture and Forestry | ASB Bank House 101-103 The Terrace PO Box 2526 Wellington Nuova Zelanda Tel. (64-4) 474 41 00 Telefax (64-4) 474 42 40 |